

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	99

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per il notevole ritardo di inizio della seduta, dovuto all'attesa del rappresentante del Governo.

Vannia GAVA (LEGA) si associa ai rilievi della collega Lucaselli, reputando il ritardo del Governo come una elementare mancanza di rispetto nei confronti degli organi istituzioni parlamentari.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si scusa con la Commissione per l'impossibilità di rispettare l'orario di convocazione della seduta, dovuta ad un imprevisto prolungarsi della sua presenza ai concomitanti lavori del Senato.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto Ristori).

Ricorda che, nel corso dell'iter di conversione in prima lettura presso il Senato, sono confluiti nel provvedimento in oggetto i testi di tre ulteriori decreti-legge, di seguito indicati: il n. 139 del 2020 (cosiddetto Ristori-*bis*), il n. 154 del 2020 (cosiddetto

Ristori-ter) e il n. 157 del 2020 (cosiddetto Ristori-quater), i quali vengono abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame con salvezza degli effetti prodottisi *medio tempore*. Rammenta che sono stati, altresì, approvati ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare.

Segnala che il testo iniziale di ciascuno dei quattro decreti-legge « Ristori » è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che tanto le relazioni quanto i prospetti risultano ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Rileva che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato quindi approvato un maxi-emendamento governativo, al quale è allegata un'ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.

Al riguardo, poiché gli effetti delle modifiche introdotte dal Senato sono rappresentate negli allegati tecnici al maxi-emendamento con riferimento esclusivamente al triennio 2020-2022, segnala l'opportunità di disporre anche delle proiezioni di tali effetti sull'anno 2023, come indicato per il testo originario del provvedimento.

Fa altresì presente che, con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxi-emendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della predetta relazione tecnica a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari, di cui si dà conto – ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato – nella apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

Rammenta inoltre che la V Commissione bilancio del Senato, acquisita la predetta relazione tecnica, ha condizionato ai sensi dell'articolo 81 Costituzione il proprio parere favorevole al maxi-emendamento alle indicate modificazioni del testo, mentre ulteriori emendamenti, approvati in sede referente e confluiti nel maxi-emendamento, sono poi stati dichiarati improponibili nel corso dell'esame in Assemblea in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.

Tanto premesso, nel rinviare per l'illustrazione dettagliata dei profili finanziari delle singole disposizioni del testo alla citata documentazione all'uopo predisposta dai competenti uffici della Camera, osserva che gli effetti complessivi del provvedimento medesimo, come modificato, determinano, per il 2020, un peggioramento dei saldi cui si fa fronte, in parte, in misura pari a circa 4,2 miliardi di euro in termini di fabbisogno e a 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, con i risparmi sulle autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento approvate dalle Camere tra i mesi di marzo e luglio 2020 e, per la restante parte, in misura pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 8 miliardi di euro sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, mediante ricorso al maggior indebitamento da ultimo autorizzato nel mese di novembre 2020.

In particolare, queste ultime risorse sono state oggetto di utilizzo con il decreto-legge n. 157 del 2020 (cosiddetto Ristori-quater), i cui contenuti sono anch'essi confluiti, come in precedenza accennato, nel provvedimento in esame.

In proposito, osserva che l'articolo 34, comma 5, del decreto in esame precisa che gli effetti finanziari derivanti da una serie di norme onerose già contenute nel decreto-legge n. 157 del 2020 (segnatamente gli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis, 32-quater), nonché dai commi 6, 10 e 11 del medesimo articolo 34, risultano coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni riferite alla Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Ricorda che la relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 157 del 2020 precisa che l'ulteriore scostamento previsto per l'anno 2020 non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso giacché, da un lato, la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo

conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola, di modo che il fabbisogno di cassa aggiuntivo del settore statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato, dall'altro, le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.

Avverte che lo stesso articolo 34, comma 5, al fine di tener conto dell'autorizzazione all'indebitamento da ultimo citata sostituisce gli importi, per l'anno 2020, del livello massimo del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che vengono rispettivamente rideterminati nella seguente misura: il livello massimo del saldo netto da finanziare risulta ora stabilito in 341 miliardi di euro in termini di competenza e in 389 miliardi di euro in termini di cassa, mentre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario viene fissato in 599,84 miliardi di euro in termini di competenza e in 647,84 miliardi di euro in termini di cassa.

Sempre con riguardo alle disposizioni finanziarie di carattere generale, segnala che l'articolo 34, comma 8, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020, n. 23 del 2020, n. 104 del 2020 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalle Camere con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della

Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Riguardo alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento in esame, rinvia alla apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera concernente la quantificazione degli effetti finanziari delle diverse misure.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo del provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), segnalando che il prospetto riepilogativo ad essa allegato reca anche espressa indicazione delle proiezioni degli effetti finanziari per l'anno 2023 derivanti dalle modifiche introdotte al testo nel corso dell'esame presso il Senato.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto della relazione tecnica di passaggio, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, il cui prospetto riepilogativo reca le proiezioni degli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel testo durante l'esame presso il Senato anche con riferimento all'anno 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI) preannunzia il voto convintamente contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, passando sinteticamente in rassegna le numerose lacune del provvedimento. Considera in primo luogo inaccettabili le modalità e la tempistica di esame del testo, che, da un lato, hanno messo nuovamente in luce la sostanziale inosservanza dell'assetto costituzionale bicamerale, dall'altro, hanno impossibilitato lo svolgimento presso la Camera di una sia pur minima discussione sulle tante, rilevanti misure contenute nel provvedimento. Tanto premesso, esprime perplessità in ordine al presunto recupero di gettito di circa 8,7 miliardi di euro previsto per l'anno 2021 in conseguenza della ripresa dei versamenti tributari sospesi, dal momento che il primo trimestre dell'anno venturo si prospetta tutt'altro che roseo dal punto di vista delle attività economiche, come peraltro emerso durante il ciclo di audizioni recentemente svolte sul disegno di legge di bilancio, disattendendo così per l'ennesima volta le troppo ottimistiche previsioni del Governo. Al di là delle affermazioni propagandistiche di quest'ultimo, ritiene inoltre assolutamente inadeguate le diverse misure di sostegno finanziario agli operatori economici duramente colpiti dagli effetti della crisi pandemica previste dal provvedimento, evidenziando tanto l'insufficienza delle risorse all'uopo stanziato quanto l'incertezza riguardo ai tempi di erogazione delle stesse. Dubita pertanto circa la reale efficacia delle varie forme di ristoro contenute nel testo, che per un verso appare caratterizzato da notevole approssimazione, per un altro denota la totale incapacità del Governo ad affrontare l'emergenza costituita dalla seconda ondata del contagio da COVID-19.

Osserva, altresì, che l'ambito dei soggetti destinatari dei ristori risulta eccessivamente ridotto, lasciando quindi prive di sostegno altre attività economiche allo stesso modo gravemente penalizzate dagli effetti della attuale crisi sanitaria, tant'è che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sin dall'inizio proposto di sopprimere il richiamo ai codici ATECO e fare prevalente riferimento

alla riduzione di fatturato subito. Segnala altresì, a tale ultimo specifico riguardo, l'arbitrarietà e l'iniquità della decisione del Governo di prendere in considerazione, a termine di confronto, esclusivamente il fatturato registrato nel mese di aprile scorso, che non tiene evidentemente conto di quegli operatori economici che viceversa concentrano maggiormente in altri periodi dell'anno la propria attività. Contesta inoltre l'adozione da parte del Governo di misure di carattere temporaneo, che come tali non garantiscono la continuità degli interventi di sostegno finanziario. Ritiene pertanto che con il provvedimento in esame venga nuovamente persa l'occasione di prevedere la copertura dei costi fissi che gravano comunque sulle imprese in difficoltà, quali ad esempio i canoni di locazione e le utenze. Segnala inoltre che il decreto-legge in esame non affronta in maniera efficace la fondamentale questione dell'allineamento temporale tra i periodi di cassa integrazione ulteriormente riconosciuti e il termine fissato per il blocco dei licenziamenti, che a suo avviso determinerà ulteriori difficoltà economiche in capo alle imprese. Lamenta, infine, la posizione contraddittoria del Governo, che per contrastare gli effetti negativi della crisi epidemiologica ha dato vita ad una serie continua di successivi provvedimenti, che hanno finito con il costituire un insieme poco coerente ed efficace di misure in un momento di eccezionale difficoltà per l'intero Paese.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo per dichiarare il voto contrario della Lega, ribadisce l'opinione del suo gruppo sul decreto Ristori, cioè che è stato un provvedimento tardivo, fatto in fretta e male. Per tale motivo sono stati approvati più decreti-legge successivi, in seguito accorpati in un unico testo, che ora devono essere convertiti in breve tempo, altrimenti rischiano di decadere. Ricorda che ci sono oltre 70.000 aziende che hanno subito perdite notevoli, perché sono state chiuse o, anche se sono rimaste aperte, hanno avuto incassi inferiori alle spese, e che vengono indennizzate con importi non superiori a 5.000 euro ciascuna. Afferma che i decreti Ristori non rappresentano veri indennizzi ma misure

tampone. Per tale ragione il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole.

Mauro D'ATTIS (FI) afferma che il decreto Ristori è un esempio emblematico di monocameralismo di fatto che l'attuale maggioranza realizza consapevolmente. Evidenza che c'è una palese violazione delle disposizioni costituzionali che disciplinano la formazione delle leggi come non si è mai avuta in precedenza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione sarà convocata domani, 18 dicembre, alle ore 16.30, nell'Aula di Montecitorio, per il seguito dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

ATTO CAMERA 2828

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

RELAZIONE TECNICA

Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è stata adottata la seguente metodologia.

STIMA ORIGINARIA
ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE 137/2020

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
324.232	1.656

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.



Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista, per ciascun codice ATECO, nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
142.425	802

La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nella tabella seguente.

Oneri complessivi stimati	
N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
466.657	2.458

STIMA AGGIUNTIVA
MODIFICHE DL 149/2020

Per effetto della trasfusione del decreto legge 149/2020, l'elenco di cui all'allegato 1 dell'articolo 1 è stato integrato allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni alle seguenti attività economiche:

- 205102 *Fabbricazione di articoli esplosivi*
- 477835 *Commercio al dettaglio di bomboniere*
- 493909 *Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca*
- 503000 *Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)*
- 522130 *Gestione di stazioni per autobus*
- 522190 *Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca*
- 561020 *Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*
- 619020 *Posto telefonico pubblico ed Internet Point*
- 742011 *Attività di fotoreporter*
- 742019 *Altre attività di riprese fotografiche*
- 743000 *Traduzione e interpretariato*
- 855100 *Corsi sportivi e ricreativi*



- 855201 Corsi di danza
- 910100 Attività di biblioteche e archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 931992 Attività delle guide alpine
- 960110 Attività delle lavanderie industriali

Inoltre, il **comma 14** riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (c.d. zone arancioni e rosse) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'allegato 1.

Pertanto, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO di cui ai precedenti punti a) e b).

In particolare:

- con riferimento al punto a), sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1, per tutto il territorio nazionale;
- con riferimento al punto b), sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA (zone "rosse"), PUGLIA e SICILIA (zone "arancioni").

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:



- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame.

REGIONE	Estensione contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 ad altri codici ATECO	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TUTTE	74.166	253 (A)

REGIONE	Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
CALABRIA	6.214	17
LOMBARDIA	33.018	102
PIEMONTE	12.855	31
VALLE D'AOSTA	614	3
PUGLIA	13.368	34
SICILIA	13.254	37
Totale	79.323	224 (B)



REGIONE	Incremento contribuito a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TOTALE COMPLESSIVO	153.489	477 (A)+(B)

I commi 14-bis e 14-ter riconoscono nell'anno 2021, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 11.

Il contributo a fondo perduto di cui trattasi sarà erogato ai beneficiari, secondo le modalità disciplinate dal previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa complessivo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

Gli ulteriori oneri relativi al comma 14 conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Comma 14-quinquies *Sopprime il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 del DL 23 del 2020, che prevedeva che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venissero apportate al regolamento di cui al decreto MEF n. 176 del 2014 le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del predetto comma, che innalzava l'ammontare dei finanziamenti di micro-credito erogabili ad euro 40.000.*

Considerato che la relazione tecnica del DL 23 del 2020 non ascriveva all'articolo 13 effetti negativi per la finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale, dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:



- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

Pertanto, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, per analogia è stata adottata la stessa metodologia applicata per la stima degli effetti dell'articolo 1.

La stima seguente non considera i soggetti che svolgono attività prevalente riferita al codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori), aggiunto all'elenco ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 154 del 2020: agli oneri relativi a tale inserimento, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DL n. 154 del 2020 (i cui effetti sono fatti salvi dal disegno di legge di conversione del presente decreto), nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo (l'articolo 13-duodecies ha trasfuso infatti l'articolo 8 del D.L. n. 149 del 2020) Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 2.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.



L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall’articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l’onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

REGIONE	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse)	
	N. soggetti	Importo (milioni di euro)
CALABRIA	11.570	73
LOMBARDIA	43.246	333
PIEMONTE	22.749	153
VALLE D'AOSTA	589	4
Totale	78.154	563

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati **563 milioni di euro per l'anno 2020**, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell’ambito della relazione tecnica dell’articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 1-ter

(Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche) –



La disposizione in esame estende a ulteriori codici ATECO (elencati nell'allegato 4) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, previsto per tutto il territorio nazionale.

Pertanto, al fine di stimare i relativi oneri finanziari è stata adottata la stessa metodologia applicata in occasione della stima effettuata per l'articolo 1.

In particolare, sono stati anzitutto considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1. A questi soggetti il nuovo contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente, accreditando il conto sul quale era stato erogato il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista dall'allegato 1 per ciascun codice ATECO.

Inoltre, occorre tener conto che il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere richiesto anche dai soggetti che non avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, anche con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro.

La stima di tale platea di soggetti (per coloro che avevano dichiarato ricavi e compensi annui fino a 5 milioni di euro) è stata effettuata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- *soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);*
- *soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.*

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Invece, per i soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale del volume d'affari IVA dichiarato per il 2019. L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

In base alla metodologia sopra descritta, gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in 446 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare. Considerato che nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, i suddetti oneri sono così suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

Contributo a fondo perduto	Anno di erogazione	Ammontare (milioni di euro)
Automatico	2020	108
Nuove istanze	2021	338



	Totale	446
--	---------------	------------

All'onere recato dalla disposizione, valutato in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021. si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 1-quater

(Fondo perequativo)

La disposizione prevede l'istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti normativi d'urgenza adottati nel corso del 2020 in favore dei soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con DPCM da adottare su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

La disposizione comporta un onere pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 1-quinquies

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

*Modifica l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativamente alle misure di contenimento da applicare in relazione alla classificazione dei territori regionali in funzione del livello di rischio epidemiologico ai sensi del comma 16-bis del medesimo articolo (**introdotto dall'articolo 19-bis**).*

In particolare, si prevede che a seguito dell'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, debbano comunque applicarsi per un ulteriore periodo almeno di pari durata le misure relative allo scenario immediatamente inferiore.

Alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-sexies

(Controlli antimafia)

La disposizione estende l'applicazione del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.

La norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-septies



(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

La nuova norma estende la possibilità di stipulare convenzioni quadro anche alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, oltre che alle cooperative di tipo b e ai loro consorzi, come attualmente previsto dalla disposizione vigente.

Con la conseguenza che sarà possibile il conferimento di commesse di lavoro oltre che alle cooperative sociali di tipo b anche alle imprese sociali e che, laddove l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali riguardi persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento mirato, lo stesso si considererà utile ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.

Per quanto attiene agli impatti finanziari, si ritiene che la previsione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la medesima determina un mero ampliamento della platea dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 14, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevedono che i servizi competenti e le parti sociali possano definire convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed anche alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti, in modo da rendere possibile alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l'inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari

Di seguito si riportano i dati aggiornati a gennaio 2020 (fonte UNIONCAMERE) presenti nella specifica sezione delle imprese sociali del registro delle imprese:

Enti iscritti nell'apposita sezione (A+B) 23.350

A) cooperative sociali (iscrizione d'ufficio) 21.750

B) enti non iscritti d'ufficio 1.600

b1) cooperative 550

b2) società di persone 100

b3) società di capitali 500

b4) altro (associazioni, fondazioni) 100

b5) Società di mutuo soccorso 350

ART. 2.***(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)***

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei Criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.



Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369).

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di € 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

La norma in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte ecc.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

ART. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi di evidenza pubblica posti in essere dal Dipartimento per lo Sport sono necessarie risorse pari a 171.433.230 euro complessive.

FONDO PERDUTO 2020		
AZIONE	NR ASSOCIAZIONI	IMPORTO
doppio ristoro: raddoppio automatico degli importi erogati a giugno	15.597	81.502.056,00



ristori per le nuove domande pervenute	22.926	89.931.174,00
TOTALE		171.433.230,00

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche" con una dotazione di **142 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce limite di spesa. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con atto del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Per integrare tale stanziamento con le ulteriori risorse occorrenti a far fronte alle esigenze, con il comma 2-bis. si prevede che le risorse già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui si è autorizzata in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 -, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.

Tale disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato.

All'onere recato dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

Prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'art. 54-ter del dl n. 18 del 2018, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-bis.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

Sopprime, la lettera a) del comma 1 dell'art. 41-bis del DL 104/2020, e prevede che riacquistino efficacia, all'entrata in vigore della disposizione, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), terzo periodo, della legge 147/2013 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DL 104/2020, con conseguente reviviscenza della finalizzazione del Fondo di garanzia prima casa non più in via esclusiva, ma prioritaria, ai soggetti ivi indicati.



Considerato che, per espressa previsione di legge, il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, la disposizione non appare suscettibile di produrre effetti negativi diretti in termini di nuovi o maggiori oneri.

Articolo 4-ter.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

L'articolo in esame interviene sulla legge n. 3 del 2012 ed intende anticipare delle modifiche che sono già state approvate in sede parlamentare in relazione alla delega attuativa del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, la proposta è diretta a favorire l'anticipazione della procedura di esdebitazione che potrà consentire a coloro che non esercitano sotto forma societaria l'attività imprenditoriale di accedere ad accordi di ristrutturazione dei debiti attraverso gli organismi di composizione della crisi ai quali deve essere presentato un idoneo ed adeguato piano di rientro del passivo e di liquidazione e riparto dell'attivo per poter procedere all'omologazione degli accordi intervenuti tra il debitore -ritenuto meritevole- e i suoi creditori. Al fine di prediligere la preservazione e continuazione dell'azienda, anche quella a continuazione familiare, vi è la considerazione unitaria della massa patrimoniale familiare e viene favorito il canale preferenziale degli accordi e piani di ristrutturazione a quei debitori incapienti che non hanno mai usufruito della procedura di esdebitazione e che si rendono diligenti nell'adempimento dei loro obblighi liquidatori per il risanamento dell'azienda.

La disposizione, infine, enuncia le varie fasi della procedura seguita sia dagli operatori giudiziari che dagli organismi di composizione per sollecitare la risoluzione delle problematiche insorte.

Si rappresenta, pertanto, che tutte le modifiche illustrate, intervengono per accelerare i tempi delle procedure di composizione della crisi e dell'insolvenza delle imprese, allargando istituti e consentendo l'utilizzo di strumenti che, in questo periodo di emergenza sanitaria, permettano di accedere il più possibile a piani di risanamento che consentano il proseguimento dell'azienda e la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori dipendenti della stessa e degli imprenditori, molti dei quali sono stati investiti da improvvise ed inaspettate posizioni debitorie. Si tratta di interventi di natura procedurale e ordinamentale che derivano dall'esigenza, nel presente stato di crisi socio economica causata dall'emergenza COVID-19, di favorire l'accesso a procedure più agevoli in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concessione di opportune moratorie creditorie dirette ad evitare gli effetti negativi connessi ad una dilatazione dei tempi e all'incertezza propri della procedura liquidatoria.

Si assicura, pertanto, che gli articoli in esame, non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, e che agli adempimenti di natura istituzionale collegati potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4-quater.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

Prevede, fino al 31 marzo 2021, la inesecutibilità e la impignorabilità delle risorse relative alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma Centro Italia, provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del dl 189 del 2016. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici delle attività culturali e dello spettacolo)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e



per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 “Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc.” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo per agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici, di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 “Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 “Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica. Essa mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del dPCM 24 ottobre 2020.

Commi 4-bis e 4-ter

Il comma 4-bis e il comma 4-ter modificano l'articolo 7 del DL 91/2013 in materia di credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

Le modifiche non determinano effetti finanziari tenuto conto che i limiti di spesa previsti dalla norma rimangono immutati.

Comma 5 dispone che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 6 La disposizione proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “Tax credit vacanze”), prevedendo che lo stesso sia utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. La norma è finalizzata a prorogare l'utilizzabilità del “tax credit vacanze”, ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al beneficio.

Sulla base dei dati pervenuti dal MIBACT si stima per il 2021 una fruizione pari a 350 milioni di euro. Poiché il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto, si stima il seguente andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Credito	0	-280	0	0	0
IRPEF	0	0	-122,5	52,5	0
Totale	0	-280	-122,5	52,5	0

Per la copertura dell'onere di 280 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente provvedimento. Per la copertura dell'onere *valutato* in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 50 milioni di euro riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro mediante



utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282. La norma determina, inoltre, effetti finanziari positivi nel 2023.

Comma 7-bis

Il comma 7-bis proroga per un'ulteriore annualità la disciplina speciale introdotta dall'art. 96, commi da 3 a 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, ai fini della sterilizzazione degli effetti negativi della crisi pandemica per le imprese destinatarie dei contributi diretti all'editoria, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Contestualmente esso differisce di ulteriori dodici mesi tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le relative riduzioni applicabili alla contribuzione diretta.

In particolare, la norma dispone per l'annualità di contribuzione 2021 un'attenuazione del parametro concernente la percentuale tra copie vendute e copie distribuite, orientata a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione delle vendite per effetto dell'emergenza sanitaria. Si consente inoltre alle imprese di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno 2020 e, infine, si proroga il vincolo alla misura minima del contributo, ai fini della salvaguardia dei livelli di finanziamento riconosciuti a ciascuna impresa. In caso di insufficienza delle risorse stanziata si applica, in ogni caso, il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che garantisce il rispetto del tetto di spesa costituito dallo stanziamento annuale per la contribuzione diretta.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione, a legislazione vigente

ART. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 150 milioni di euro nell'anno 2020.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 3 non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.



Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e di 200 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 6-bis

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

La norma dispone l'incremento di fondi emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare:

Comma 1 il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 "Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc." afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi;

Comma 2 si incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 "Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo. Si prevede poi l'estensione del predetto fondo al ristoro delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

Comma 3 si incrementa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni per l'anno 2021 il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi. Di tali risorse, un importo pari a complessivi 350 milioni di euro sarà destinato al ristoro del settore delle fiere e dei congressi, in particolare a operatori già identificati da precedente bando.

Comma 4. Prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 183, co.2, del d.l. 34 del 2020, come rifinanziato dal comma 3 dell'art. 6-bis, sia incrementato di 1 mln di euro per il 2021 da destinare al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali. La copertura dei relativi oneri, che costituiscono tetto di spesa, è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Commi 5, 6 e 7 le disposizioni esplicitano nella parte relativa alla finalizzazione (laddove vengono inserite le parole "orchestre giovanili italiane") unicamente la premessa logica volta a definire e circoscrivere l'ambito applicativo della norma che consente l'attribuzione del contributo all'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, che rappresenta una tipologia di organismo diverso da quelli citati dalla norma. La disposizione, al pari della disposizione su cui interviene, individua in modo puntuale l'ente beneficiario del finanziamento, nell'ambito della platea delle orchestre giovanili italiane. Ciò analogamente a quanto già previsto dalla disposizione relativamente agli organismi che operano nell'ambito del settore musicale e operistico, laddove vengono finanziati solo i soggetti espressamente individuati.



La copertura degli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021 è individuata a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, che è ampiamente capiente.

Comma 8 *La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a prevedere che la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di conferire incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 - già autorizzata dell'articolo 24 comma 1, del dl. 104 del 2020 che si intende novellare - può essere esercitata nelle more della pubblicazione dei bandi ivi indicati.*

La modifica rende anzi più efficace ed efficiente la programmazione della spesa delle risorse ivi stanziata.

Il comma 9 *dispone la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.*

*La disposizione precisa che i contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione, sotto l'aspetto strettamente finanziario, configura una rinuncia a maggior gettito.*

Il comma 10 *reca una disposizione ordinamentale relativa alla validità dei DURC in corso di validità al 29 ottobre 2020, e pertanto non determina effetti finanziari negativi.*

Commi 11-13 *Le disposizioni prevedono l'istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un fondo per la valorizzazione delle grotte con la dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro al fine di ristorare gli enti gestori di siti speleologici.*

*Agli oneri derivanti, ai sensi del **comma 11**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.*

Al comma 14 *si prevede un rifinanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 400 milioni di euro nell'anno 2020.*

Il medesimo comma 14 prevede anche un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Comma 15-17: *si riconosce un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Ai sensi del comma 6-quater,*



si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.

Commi 18 e 19, in materia di concessioni emittente da radiodiffusioni, sostituendo l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27 del D. Lg. n. 177/2006, dispongono che, in caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 20** dispone che agli oneri derivanti dai **commi 1, 2, 3 e 14**, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 6-ter

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

La disposizione reitera per il 2021, in forma rafforzata, la misura straordinaria di ristoro per le edicole introdotta dall'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, aveva riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste un contributo una tantum fino a 500 euro per l'anno 2020. La norma in esame riconosce ai medesimi edicolanti per l'anno 2021 un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7.2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. A differenza della precedente disciplina, il contributo è riconosciuto anche agli edicolanti titolari di pensione, che in virtù della limitazione ivi prevista non avevano potuto accedere al bonus una tantum di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020, in quanto titolari di trattamenti previdenziali ancorché minimi. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Il tetto di spesa, fissato in 7.2 milioni di euro, è correttamente dimensionato al volume atteso delle richieste, come risultante sulla base delle domande di accesso al bonus una tantum di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020. A fronte di un tetto di spesa ivi previsto pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, sono state presentate 5.368 domande, corrispondenti a una spesa massima pari a 2.684.000 euro. In considerazione del raddoppio fino a 1.000 euro dell'importo massimo del contributo e del previsto ampliamento della platea, deve ritenersi congrua la fissazione di un tetto di spesa pari a 7.2 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma reca un onere pari a 7.2 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, come rifinanziata dall'articolo 34, comma 5.

ART. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)



È stato soppresso l'articolo 7 che aveva previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020, in favore di imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 7-bis

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

L'articolo 7-bis prevede che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare, di cui all'articolo 5, c. 1-bis del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 81 del 2006, siano destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. Per tale finalità il predetto fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

ART. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

A tal fine, viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d'imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% dei canoni per affitto d'azienda.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma è stata utilizzata la stessa metodologia adottata ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 e successive modifiche. Sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica.

Per identificare la platea dei soggetti interessati dalla norma, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata sulla base dei valori rilevati dalla fatturazione elettronica, stimando i possibili effetti per i mesi interessati dalla nuova misura.

L'effetto finanziario negativo, per i tre mesi considerati, è stimato complessivamente in **274,5 milioni di euro per il 2020**.



Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziari.

Art. 8-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 8.

Le regioni interessate dalla norma, in conseguenza all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per le regioni Puglia e Sicilia sono rilevati esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione).

Il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Essendo l'agevolazione diretta verso soggetti che sono tenuti alla sospensione o ad una forte limitazione della propria attività produttiva, è stata presa come riferimento, per ogni regione interessata dalla misura, la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.

Per ciascuna regione interessata dalla norma, la stima complessiva risulta pari alla somma di due diverse componenti:

- la stima degli effetti finanziari derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività previste dal presente decreto, che risulta pari a circa **125,4 milioni di euro**, così distribuiti:



Regione	Credito d'imposta nuove attività chiuse o limitate (3 mesi)
Calabria	6,0
Lombardia	93,1
Piemonte	25,5
Valle d'Aosta	0,8
Puglia	
Sicilia	
Totale generale	125,4

Importi in mln di euro

- *la stima dei maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già previsti nella relazione tecnica dell'art. 8, in considerazione della maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano una delle attività economiche previste nell'allegato 1 e per le quali venivano imposte chiusure o limitazioni di orario di apertura. Sono stimati effetti negativi pari a circa **108,9 milioni di euro**, così distribuiti per regione:*

Regione	Credito d'imposta differenziale rispetto a DL 137/2020 (3 mesi)
Calabria	4,2
Lombardia	60,6
Piemonte	19,5
Valle d'Aosta	0,9
Puglia	11,1
Sicilia	12,6
Totale generale	108,9

Importi in mln di euro

*Complessivamente, si stima che la norma produca un effetto finanziario negativo pari a circa **234,3 milioni di euro per l'anno 2020**.*

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, nonché all'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, disposta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2020 sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Articolo 8-ter.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla riduzione nell'anno 2021 della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, rideterminerà, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata.

Il Ministero dell'economia e finanze procederà a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021, affinché le risorse siano utilizzate a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione determinata con i provvedimenti dell'ARERA

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5

ART. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

La disposizione in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nella tabella allegata al presente decreto a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).

*Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **137 milioni di euro** di cui **24,3 milioni a titolo di IMU quota Stato** e **112,7 milioni a titolo di IMU quota comune**.*



Agli oneri del presente articolo valutati in 137 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

La disposizione in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, **come individuate alla data del 26 novembre 2020.**

In particolare le regioni interessate dalla norma per effetto dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nelle attività oggetto di restrizione, imputabili ai comuni delle regioni interessate dal provvedimento.

In base a tali premesse, considerando che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **38,7 milioni di euro per il 2020 di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.**

Di seguito la distribuzione nelle regioni interessate:

<i>Regione</i>	<i>Totale</i>	<i>di cui Stato</i>	<i>di cui Comune</i>
Calabria	2,7	0,2	2,5
Lombardia	26,0	5,5	20,5
Piemonte	9,6	1,6	8,0
Valle d'Aosta	0,4	0,0	0,4
Totale	38,7	7,3	31,4

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, nonché all'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, disposta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2020 sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica



dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 9-ter
(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

Comma 1. La disposizione prevede che l'esenzione della prima e della seconda rata IMU prevista dall'art. 177 del D.L. n. 34/2020, dall'art. 78 del D. L. n. 104/2020, dall'art. 9, comma 1, e dall'articolo 9-bis, comma 1 riguarda i soggetti passivi dell'IMU e non i proprietari. Per beneficiare dell'agevolazione tali soggetti devono essere gestori dell'attività esercitata negli immobili esentati.

Ai fini degli effetti finanziari, la stima indicata nelle relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati è stata effettuata sulla base dei versamenti IMU imputabili ai codici ATECO corrispondenti alle attività economiche che si intendevano agevolare. Le quantificazioni tenevano conto del requisito che il proprietario dovesse essere gestore dell'attività. Va peraltro rilevato che la metodologia utilizzata, che rappresenta l'unica possibile in base ai dati a disposizione, ha di fatto considerato i versamenti di tutti i soggetti passivi IMU (va ricordato che quelli imputabili ai soli proprietari rappresentano la quasi totalità dei versamenti).

Anche nei casi in cui la stima è stata effettuata mediante incrocio dei dati catastali e dei versamenti, come nel caso di alberghi e pensioni (immobili classificati nella categoria D2) e cinema e teatri (immobili classificati nella categoria D3), la stima è stata improntata a criteri di prudenzialità considerando di fatto i soggetti passivi IMU.

Alla luce di quanto sopra indicato, alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già indicati nelle predette relazioni tecniche.

Al comma 2, si prevede che le imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge n. 287/91, sono esonerate dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, comma 816 e ss, della legge n. 160/2019, istituito a decorrere dall'anno 2021 in sostituzione di alcune entrate locali tra cui TOSAP e COSAP. Le stesse imprese, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020, sono state già esonerate dal versamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Parimenti, il **comma 3** prevede l'esonero dal pagamento del canone dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per l'anno 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, i soggetti in questione sono stati già esonerati dal versamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1 marzo 2020 al 15 ottobre 2020.

Con riferimento agli effetti di natura finanziaria dei commi 2 e 3, trattandosi di una nuova entrata non risultano possibili valutazioni sulla base del gettito effettivo, tenuto conto anche che ciascun ente deve deliberare le relative tariffe nell'ambito della disciplina prevista della legge n. 160/2019. Secondo l'articolo 1, comma 817 della citata legge n. 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Si ritiene pertanto di stimare gli effetti finanziari negativi sulla base delle valutazioni effettuate per le esenzioni del 2020 relative a TOSAP e COSAP.



In particolare, con riferimento all'esenzione prevista dal comma 2 per le aziende di pubblico esercizio si stimano minori entrate pari a 63,75 milioni di euro mentre per l'esenzione di cui al comma 3 a favore dei commercianti ambulanti si rilevano minori entrate pari a 18,75 milioni di euro. Nel complesso quindi le minori entrate relative al canone per l'anno 2021 risultano pari a 82,5 milioni di euro.

I commi 4 e 5, in materia di modalità di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 82,5 mln di euro per l'anno 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 7 reca la copertura degli oneri recati dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Il comma 8 ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-quater. (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

La disposizione riconosce a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

La misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente pari a 50 milioni di euro nel 2021.

Ai fini del rispetto del tetto di spesa, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate, tra l'altro, le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

Art. 9-quinquies (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto



(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento. I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione vigente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette "zone arancioni").

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici. Per il riconoscimento del calo di fatturato sono stati utilizzate le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica. Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 35,8 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Di seguito la tabella con la distribuzione per le regioni interessate:

Regioni	Stima II acconto (mln di euro)
Calabria	1,5
Lombardia	23,2
Piemonte	5,6
Valle D'Aosta	0,4
Puglia	3,0
Sicilia	2,1
Totale	35,8

importi in milioni di euro

Si riporta di seguito la distinzione degli effetti per tipologia di imposte.

dettaglio per tipologia di imposte	
Irpef	10,7
Ires	15,0
Irap	10,1
Totale	35,8

milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta



Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

ART. 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

La disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che la modifica introdotta incide solo sull'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione. In particolare, i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 entro il 10 dicembre 2020 (anziché entro il 31 ottobre).

Articolo 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

La disposizione prevede la non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile dei contributi e indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica collegata al Covid 19.

La misura configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di contributi e indennità straordinarie pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Si dispone la proroga del "regime temporaneo" in materia di c.d. Golden Power; avendo natura ordinamentale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II– Disposizioni in materia di lavoro

ART. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

Comma 1

L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265 commi 8 e 9 del decreto-legge n. 34/2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti in NadeF 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, decreto-legge n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di



consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.

La predetta somma di 3.588,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020 in quanto corrispondenti a minori importi utilizzati rispetto alle autorizzazioni di legge, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, rispetto alle autorizzazioni. Dalla disposizione in esame, tenuto conto che quota della sopra indicata somma, è destinata a finanziare la contribuzione figurativa connessa ai trattamenti in esame, derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 mln di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di decreto-legge n. 104/2020 (1.224,6 mln di euro) e in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 in relazione al conteggio delle settimane di integrazioni salariali afferenti all'ultimo periodo dell'anno, sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021 ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e 3.000 mln di euro di maggiori oneri per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 mln di euro per misure di integrazioni salariali che in ogni caso per essere utilizzata necessitano di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro e corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 (Disposizioni finanziarie) ai fini della copertura sul saldo netto da finanziare delle misure di cui al presente decreto.

Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto allo scenario tendenziale DPB 2021.

ART. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Commi da 1 a 13

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di **6 settimane** collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane della presente disposizione.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività



lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato

- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.275.404	747.982	4.145	2.027.531
	Fondi di solidarietà	620.190	801.354	4.853	1.426.397
	Deroga	19.832	1.108.605	5.699	1.134.136
	Totale Marzo	1.915.426	2.657.941	14.697	4.588.064
Aprile	Ordinaria	1.532.491	857.719	5.598	2.395.808
	Fondi di solidarietà	767.997	913.061	6.668	1.687.726
	Deroga	12.973	1.347.436	8.654	1.369.063
	Totale Aprile	2.313.461	3.118.216	20.920	5.452.597
Maggio	Ordinaria	1.067.511	555.447	11.308	1.634.266
	Fondi di solidarietà	684.690	792.882	31.934	1.509.506
	Deroga	19.394	1.146.950	39.802	1.206.146
	Totale Maggio	1.771.595	2.495.279	83.044	4.349.918
Giugno	Ordinaria	823.135	295.598	12.386	1.131.119
	Fondi di solidarietà	489.679	459.349	43.736	992.764
	Deroga	22.842	541.715	44.086	608.643
	Totale Giugno	1.335.656	1.296.662	100.208	2.732.526

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.



**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,8	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,3
	Deroga	70	5,7	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,7	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,6	11,1
	Deroga	104	5,7	11,1
	Totale Aprile	114	5,7	11,2
Maggio	Ordinaria	79	5,7	11,3
	Fondi di solidarietà	84	5,6	10,9
	Deroga	70	5,7	11,2
	Totale Maggio	76	5,7	11,1
Giugno	Ordinaria	79	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	72	5,7	11,0
	Deroga	65	5,8	11,2
	Totale Giugno	71	5,8	11,2

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma. Si ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e 4 nel 2021. Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.



Si è inoltre ipotizzato che l'esonero contributivo in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:

% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	10%
% ore fruite da az con riduz. fatturato tra 1% e 20%	20%
% ore fruite da az con riduz. fatturato oltre il 20%	70%

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):



Periodo residuo 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	2	5,8	3,8	-70,4	-46,2	-116,6	5,0
Fondi di solidarietà	893.500	2	5,7	3,6	-182,3	-115,1	-297,4	12,6
Deroqa	547.800	2	5,8	3,7	-103,0	-65,7	-168,7	7,0
Totale	1.746.700	2	5,8	3,7	- 355,7	- 227,0	- 582,7	24,6

Periodo 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	4	5,8	3,8	-126,7	-83,7	-210,4	9,1
Fondi di solidarietà	893.500	4	5,7	3,6	-328,0	-208,9	-536,9	22,9
Deroqa	547.800	4	5,8	3,7	-185,4	-119,2	-304,6	12,6
Totale	1.746.700	4	5,8	3,7	- 640,1	- 411,8	- 1.051,9	44,6

Effetti finanziari complessivi (periodo residuo 2020 e periodo 2021) con impatto interamente su 2021 per indebitamento netto e fabbisogno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	6	5,8	3,8	-197,1	-129,9	-327,0	14,1
Fondi di solidarietà	893.500	6	5,7	3,6	-510,3	-324,0	-834,3	35,5
Deroqa	547.800	6	5,8	3,7	-288,4	-184,9	-473,3	19,6
Totale (1)	1.746.700	6	5,8	3,7	- 995,8	- 638,8	- 1.634,6	69,2

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-292,5	-157,5	-450
(1+2)	- 1.288,3	- 796,3	- 2.084,6

All'onere derivante dai commi 8 e 13, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si



provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.

Commi 14-17

La disposizione prevede per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1 ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. *Si prevede, inoltre, alternativamente, la facoltà dei datori di lavoro privati di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai predetti trattamenti di integrazione salariale possa essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.*

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è il che per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a un mese. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Sulla base dei sopra descritti parametri e ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	maggiori entrate		effetti fiscali indotti	effetto complessivo
	minori entrate contributive (esonero)	contributive (contributo addizionale)		
		totale minori entrate contributive		
2021	-61,4	7,8	0	7,8
2022			-3	-3
2023			1,3	1,3
2024				0

Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 16-bis e commi 16-ter in questione attiene all'estensione del disposto dall'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevedeva un contributo, relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, entro un limite di spesa di un milione di euro per ciascun anno del triennio, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.



Detta estensione riguarda l'erogazione del contributo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, per un periodo massimo di 12 mesi fissando per queste il limite di spesa ad 1 milione di euro per l'anno 2021.

Con l'introduzione del comma 16-ter si dispone che all'onere suddetto, pari ad 1 milione di euro, si provveda mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Agli oneri di cui presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma.

Articolo 12-bis

(Misure in materia di integrazione salariale)

La disposizione in esame al **comma 1** in sostituzione del comma 7 dell'art. 12 prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

La disposizione in esame al **comma 2** stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 12 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data del 9 novembre 2020.

Per quanto riguarda quanto disposto dal **comma 1** si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruite che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate dal **comma 2**.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dal **comma 2** della disposizione in esame si ritiene di dover aumentare le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del DL 137/2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.

Come già specificato nella Relazione tecnica all'art. 12 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:



- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) previste dalla norma in esame:



Misure in materia di integrazione salariale
Comma 1 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	870	4	79,5	5,8	3,8	-0,4	-0,3	-0,7	-
Fondi di solidarietà	2.560	4	71,6	5,7	3,6	-1,0	-0,7	-1,7	0,1
Deroga	1.570	4	64,8	5,8	3,7	-0,6	-0,4	-1,0	-
Totale	5.000	4	70,8			- 2,0	- 1,4	- 3,4	0,1

Comma 2 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	10.200	6	79,5	5,8	3,8	-6,6	-4,3	-10,9	0,5
Fondi di solidarietà	29.800	6	71,6	5,7	3,6	-17,0	-10,8	-27,8	1,2
Deroga	18.300	6	64,8	5,8	3,7	-9,6	-6,1	-15,7	0,7
Totale	58.300	6	70,8			- 33,2	- 21,2	- 54,4	2,4

Commi 1 e 2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	11.070					-7,0	-4,6	-11,6	0,5
Fondi di solidarietà	32.360					-18,0	-11,5	-29,5	1,3
Deroga	19.870					-10,2	-6,5	-16,7	0,7
Totale (1)	63.300					- 35,2	- 22,6	- 57,8	2,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.



(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti
positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	maggiori entrate		
	contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	2,5	0,0	2,5
2022		-1,0	-1,0
2023		0,4	0,4
2024			0,0

Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12-ter

(ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

La norma in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Dunque relativamente alle settimane previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sarebbe consentito anche ai lavoratori assunti dalle aziende dalla data del 14 agosto fino al 9 novembre 2020 l'accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19. Per questi lavoratori resterebbe al massimo un mese di integrazione salariale, quello di dicembre 2020, con effetti finanziari che si riverberano sul 2021 in virtù dei tempi di adozione della misura e delle procedure applicative.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dalla norma è stata effettuata aumentando le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto che si tratta di un collettivo relativamente poco numeroso trattandosi di lavoratori assunti dalla data di assunti dal 14 agosto al 9 novembre 2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 14 agosto 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi. Si ipotizza la durata dei trattamenti mediamente di 4 settimane.

Il maggior onere derivante dal provvedimento in esame è stato quantificato sulla base delle stesse basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'art 12.



Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

Stima oneri per ulteriori 4 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD, entrate dovute a contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione aggiuntiva (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Anno 2021									
Ordinaria	10.200	4	79,5	5,8	3,8	-4,2	-2,8	-7,0	0,3
Fondi di solidarietà	29.800	4	71,6	5,7	3,6	-10,9	-7,0	-17,9	0,8
Deroga	18.300	4	64,8	5,8	3,7	-6,2	-4,0	-10,2	0,4
Totale	58.300	4	70,8			-21,3	-13,8	-35,1	1,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione del contributo aggiuntivo derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	maggiori entrate contributive (contributo aggiuntivo)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	1,5	0,0	1,5
2022		-0,6	-0,6
2023		0,2	0,2
2024			0,0

Pertanto dalla disposizione in esame derivano:

- a) Saldo netto da finanziare - maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 35,1 milioni di euro; 1,5 milioni di euro maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori spese per snf) nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.



- b) *Indebitamento netto e fabbisogno - maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 21,3 milioni di euro; 1,5 milioni di euro maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori spese per snf) nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.*

Art. 12-quater

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

Si introducono misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale modificando ed elevando l'età per essere ammessi a tale servizio.

Si tratta di una norma di carattere procedurale che consente lo svolgimento del servizio civile universale in deroga ai limiti anagrafici previsti a legislazione vigente solo per quei soggetti che hanno interrotto il servizio civile a causa dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, si tratta di un "recupero" di prestazione di servizio che non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto non amplia, comunque, il numero dei soggetti ammessi a svolgere tale servizio, modificandone solo in parte (peraltro limitata) i requisiti di accesso.

ART. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

La disposizione prevede per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato uno al presente decreto, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

Gli effetti finanziari della sospensione sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+504



2021	-504
------	------

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-bis

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).

La disposizione prevede i seguenti interventi:

- *sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i lavoratori privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 su tutto il territorio nazionale (in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 1 dell'articolo 13), con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL;*
- *per i datori di lavoro privato nei settori di attività economica di cui all'allegato 2 che hanno la sede operativa nelle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020;*

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%.

Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall'articolo 13.

Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:

- a) 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;*
- b) 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno;*

Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.



importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+206
2021	-206

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 13-ter
(Sospensione dei versamenti tributari)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- *alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;*
- *alle addizionali regionali e comunali;*
- *all'IVA.*

La norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto legge e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, ovvero che esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi saranno recuperati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

*Sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, si stima un onere di **549 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella Tabella seguente.*

	2020	2021
Ritenute	-264	264
Iva	-273	273
Addizionale regionale	-9	9



Addizionale comunale	-3	3
Totale	-549	549

Importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 13-quater

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- *alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;*
- *alle addizionali regionali e comunali;*
- *all'IVA;*
- *contributi previdenziali e assistenziali.*

La disposizione è rivolta:

- *ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre - rispetto allo stesso mese dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30 novembre 2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;*
- *ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.*

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La stima si basa sui versamenti mensili delle imposte interessate dalla sospensione tenendo conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione. Ad ogni soggetto sono state abbinare le



informazioni relative al codice attività, al fatturato, alla regione di domicilio fiscale o sede legale e alla variazione di fatturato registrata nel mese di novembre.

I versamenti riferiti ai soggetti così individuati sono stati rivalutati per stimare il gettito del mese di dicembre 2020, considerando gli effetti della crisi epidemiologica in corso e le sue conseguenze sulle diverse attività economiche.

Nel complesso si stima un **onere di 2.988 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella tabella seguente:

	2020	2021
Ritenute	-683	683
Addizionale regionale	-48	48
Addizionale comunale	-21	21
Iva	-2.236	2.236
Totale	-2.988	2.988

Importi in milioni di euro

Con riferimento ai versamenti contributivi la stima del minor gettito è stata effettuata basandosi:

- sul monte retributivo del mese di dicembre 2019 tenendo conto dei provvedimenti di agevolazione contributiva vigenti per la valutazione del comma 3;
- sulla stima delle minori entrate per ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente per la valutazione dei commi 1 e 2.

Nel complesso per i contributi previdenziali e assistenziali si stima un onere per **minor gettito di 937 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Agli oneri recati dall'articolo in esame, valutati in complessivi 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-quinquies

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

Il comma 1 non comporta effetti in termini di gettito in quanto la proroga del termine di versamento dal 30 novembre al 10 dicembre ricade nel 2020.

Il comma 2 conferma la proroga del termine di versamento per i soggetti ISA già disposta con l'art.98 del DL 104/2020.

Con i commi 3 e 4 viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i seguenti soggetti:

- soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel primo semestre dell'anno 2020 - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento;
- soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL



149/2020. La medesima disposizione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

Il comma 5 prevede che la ripresa dei versamenti sospesi venga effettuata, in alternativa alla unica rata prevista per il 30 aprile 2021, in quattro rate mensili a decorrere dalla stessa scadenza.

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF tenendo conto dei versamenti del I acconto registrati dai soggetti in esame e dei più recenti andamenti macroeconomici. Ai fini di individuare i contribuenti con una soglia inferiore a 50 milioni di euro che hanno subito nel I semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 un calo di fatturato del 33%, sono state utilizzate anche le informazioni disponibili negli archivi della fatturazione elettronica. Sulla base di queste elaborazioni si stima che il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti sopra individuati determini un onere di 1.759 milioni di euro nel 2020 e corrispondenti maggiori entrate nel 2021.

	2020	2021
Irpef	-54	54
Ires	-1.146	1.146
Irap	-559	559
Totale	-1.759	1.759

Importi in mln di euro

Infine, il comma 6 interviene nell'articolo 42-bis del DL 104/2020, prorogando al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020.

Coerentemente con la valutazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis del DL 104/2020, alla quale non era stato ascritto alcun effetto, la misura è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2021 che prudenzialmente non viene ascritto.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-sexies

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di un intervento procedurale.

Art. 13-septies

(Proroga termini definizioni agevolate)

Tenendo conto dell'andamento della riscossione derivante dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio" e considerando in particolare i pagamenti già effettuati dai contribuenti nonostante il differimento al 10 dicembre 2020 del termine di versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi



in scadenza nell'anno in corso, la stima degli effetti del rinvio al 1° marzo 2021 della scadenza per il pagamento delle somme ancora dovute per le rate 2020 è riportata nella tabella che segue:

<i>dati in miliardi di euro</i>	Anno 2020	Anno 2021
Impatto sul gettito	-0,95	0,95
Erario	-0,53	0,53
Enti previdenziali	-0,31	0,31
Altri enti	-0,11	0,11

In particolare, sul saldo netto da finanziare, la componente erariale determina effetti solo in termini di cassa trattandosi di riscossione di carichi affidati all'agente della riscossione negli esercizi pregressi, nei quali tali importi sono già stati accertati.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 13-octies

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)

Si proroga la possibilità di accedere al cd. Fondo Gasparrini di cui all'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerate le rassicurazioni dal parte del gestore del Fondo (Consap) circa la capienza dello stesso per la copertura delle potenziali esposizioni assumibili per effetto della proroga. Secondo quanto riferito da Consap, tenuto conto della situazione al 30 settembre 2020 e dell'andamento prospettico stimato per l'ultimo trimestre 2020, si stima in circa € 135 mln l'accantonamento effettuato per l'anno 2020 per le pratiche del Fondo. Alla luce della stima dell'accantonamento necessario per le nuove richieste di sospensione mutui per l'ultimo trimestre 2020 (circa € 15 mln, che porterebbe la disponibilità del Fondo a fine 2020 a circa € 282 mln) ed ipotizzando per l'anno 2021 il medesimo andamento osservato per l'anno 2020, non si ritiene necessario per il prossimo anno alcun rifinanziamento del Fondo.

Art. 13-novies

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Il comma 1 dell'articolo prevede minori introiti per il 2020.

Nei mesi di novembre e dicembre è previsto il pagamento del saldo del 5 bimestre PREU nonché i primi 3 acconti del sesto bimestre 2020 oltre alle ultime due rate delle precedenti proroghe previste dall'articolo 69, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 18, comma 8-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che fissavano come termine ultimo il 18 dicembre 2020.

Il comma 1 ha ad oggetto solamente il versamento del saldo e del canone concessorio del 5 bimestre PREU per il quale si prevede un versamento entro il 18 dicembre di una quota pari al 20% del dovuto prorogando al 2021 il versamento della restante quota.



*Il saldo PREU del 5 bimestre è stimato in circa **685 milioni di euro**, mentre il canone concessorio ammonta a circa **14 milioni di euro**.*

*Per effetto di tale comma i concessionari verseranno circa **140 milioni di euro**, mentre il restante 80% (pari a circa **559 milioni di euro**) saranno versati a partire dal 22 gennaio 2021, con facoltà di rateizzazione e ultima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021.*

*Viene, pertanto, spostato sull'esercizio 2021 un importo pari a **559 milioni di euro**.
Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.*

Art. 13-decies

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

L'intervento normativo di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari negativi.

Le previsioni consentono una razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 prevedendo che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l'attuale disciplina contempla la sola improseguibilità. Al contempo si mantengono inalterate le garanzie a presidio del credito.

Per le richieste di rateizzazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino a tutto il 2021 si prevede l'innalzamento della soglia (da 60.000 euro a 100.000 euro), oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica. Ciò consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica, l'accesso all'istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, l'intervento di innalzamento della soglia in argomento non è valutata idonea a comportare effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l'accesso all'istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all'Agente della riscossione.

Altrettanto neutri dal punto di vista degli effetti finanziari, vengono valutati gli altri interventi straordinari sull'istituto della rateizzazione.

Infatti, sia l'incremento da 5 a 10 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione sia la possibilità di rateizzare nuovamente, senza saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta, i carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto legge n.18/2020 – purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 – non vengono valutati idonei a determinare effetti negativi in quanto, considerato l'attuale contesto socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica, è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento



rateale (e avere quindi la possibilità di regolarizzare la propria situazione debitoria) nonché a rispettare con puntualità le scadenze mensili del nuovo piano di pagamento concesso.

Analogamente, con riferimento alla estensione della possibilità di poter usufruire dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/73 ai carichi pregressi per i quali non è stato versato quanto dovuto per le passate definizioni agevolate (c.d. "rottamazione 1", prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 e c.d. "rottamazione-bis", prevista dall'art. 1, comma 4, del DL n. 148/2017), non si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari in considerazione della già manifestata difficoltà ad adempiere le somme dovute per le misure agevolative.

Art. 13-undecies

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

La proposta normativa prevede in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che i versamenti dei contributi volontari INPS siano considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

La normativa vigente prevede che il versamento dei contributi volontari vada effettuato entro il trimestre successivo a quello di riferimento in base al D.lgs 184/1997. Qualora il lavoratore non rispetti le scadenze trimestrali, le somme versate in ritardo non possono essere accreditate ai fini contributivi al periodo per il quale sono stati versati e devono essere rimborsate al lavoratore senza maggiorazione di interessi. All'assicurato, è comunque data possibilità di imputare le somme medesime al trimestre successivo a quello per il quale si riferiva il pagamento.

Quindi, considerare utile la contribuzione versata in ritardo, come previsto dalla disposizione, permetterebbe di raggiungere in anticipo il diritto alla pensione anticipata.

Tenuto conto che:

- degli attuali contributori volontari esiste una platea di circa 1700 soggetti che dovrebbero raggiungere la pensione anticipata entro 12 mesi;
- dai flussi di cassa di ottobre 2020 è emerso un calo di circa il 10% delle entrate per contribuzione volontaria rispetto allo stesso mese del 2019;

Ipotizzando un ritardo del pagamento di un trimestre, un importo medio di pensione di 2000 euro mensili e che la percentuale di riduzione della contribuzione si rifletta uniformemente su tutta la platea dei contributori volontari avremo un onere per la finanza pubblica, per anticipo di 3 mesi della prestazione, di 1 milione di euro per l'anno 2021.

All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 2 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Art. 13-duodecies

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)



Comma 1: Si chiarisce che, ai fini della classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.

commi 2-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis, anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.

Le risorse del fondo saranno utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, si provvederà mediante le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

In particolare, la dotazione del Fondo è stata determinata tenuto conto delle stime relative alle conseguenze delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, ma anche dell'esigenza di appostare ulteriori risorse per far fronte ad eventuali ulteriori ordinanze adottate successivamente dal Ministero della salute. La stima tiene conto anche degli oneri conseguenti all'integrazione nell'allegato 2 del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) non considerati nell'ambito dell'articolo 1-bis (corrispondente all'articolo 2 del d.l. 149/2020), in quanto tale integrazione è stata operata con l'articolo 1, comma 2, d.l. 154 del 2020. A tali oneri, infatti, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DL n. 154 del 2020 (i cui effetti sono fatti salvi dal disegno di legge di conversione del presente decreto), nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 2, con le modalità previste dal comma 3.

Fermo restando che le misure agevolative di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis dovranno operare nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 2, si riporta di seguito una puntuale ricostruzione degli effetti finanziari complessivi di tali misure.

In particolare, l'integrazione dell'Allegato 2 mediante l'inserimento anche dell'attività economica Commercio al dettaglio di calzature e accessori comporta maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento alle diverse misure agevolative previste dagli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis e 13-ter, concesse alle attività rientranti nell'allegato e ubicate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria.

Inoltre, le ordinanze successive al DL 149/2020 (ordinanza del 9 novembre, quella del 13 novembre e quella del 20 novembre) hanno aggiunto tra le regioni con uno scenario di massima gravità la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo, e tra le regioni con uno scenario ad elevata gravità la Basilicata, l'Umbria, la Liguria, l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis.



Sulla base della medesima metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari delle predette disposizioni si stimano i seguenti oneri:

Articolo 1, comma 14

Il comma 14 dell'articolo 1 prevede la maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni.

La stima degli oneri finanziari derivanti della sopra descritta estensione dei contributi a fondo perduto è riepilogata nella tabella seguente.

REGIONE PROV. AUTONOMA	Maggiorazione contributo a fondo perduto (BAR e alberghi +50% - zone arancioni e rosse) Articolo 1 comma 14
TOSCANA	43
Prov. Aut. BOLZANO	12
ABRUZZO	15
CAMPANIA	57
BASILICATA	5
EMILIA-ROMAGNA	48
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13
LIGURIA	19
MARCHE	16
UMBRIA	9
Totale	237

Importi in milioni di euro

Articolo 1-bis.

L'articolo 1-bis prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.

La stima degli oneri finanziari di tali contributi a fondo perduto derivanti dell'inclusione di nuove regioni nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse) è riepilogata nella tabella seguente.

REGIONE PROV. AUTONOMA	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse) Articolo 1-bis
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



TOSCANA	200
Prov. Aut. BOLZANO	21
ABRUZZO	51
CAMPANIA	276
Totale	548

Importi in milioni di euro

L'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, disposta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2020, determina l'estensione della platea degli operatori economici, operanti nelle c.d. "zone rosse" (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le apposite ordinanze del Ministro della Salute), che riceveranno il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del richiamato decreto-legge, con la percentuale del 200%.

Di seguito si riporta la stima degli oneri finanziari derivanti dalla sopra descritta estensione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-bis.

Contributo a fondo perduto art. 1-bis (estensione al codice ATECO 477210 commercio al dettaglio calzature e accessori)	
REGIONE / PROV. AUTONOMA	Importo (milioni di euro)
Calabria	6,5
Piemonte	6,7
Lombardia	16,2
Valle d'Aosta	0,3
Toscana	12,3
Provincia autonoma di Bolzano	1,9
Abruzzo	3,7
Campania	16,1
Totale "zone rosse" (ordinanze del Ministro della Salute emanate fino al 20 novembre 2020)	63,7

Articolo 8-bis

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Gli effetti dell'inserimento dell'attività Commercio al dettaglio di calzature e accessori sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Credito d'imposta affitti (3 mesi)</u>
Calabria	0,9
Lombardia	10,4



Piemonte	2,7
Valle d'Aosta	0,1
TOTALE	14,1

In milioni di euro

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Credito d'imposta affitti (3 mesi)</u>
Campania	53,9
Toscana	45,6
Bolzano	6,2
Abruzzo	10,3
Umbria	3,4
Basilicata	1,3
Liguria	10,0
Emilia Romagna	23,9
Marche	5,3
Friuli	5,2
TOTALE	165,1

In milioni di euro

*Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 4 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **179,2 milioni di euro per l'anno 2020**. **In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 59,7.***

Articolo 9-bis

Cancellazione della seconda rata IMU

Gli effetti dell'inserimento dell'attività "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>IMU</u>	<u>Di cui Stato</u>	<u>Di cui Comune</u>
Calabria	0,2	0,0	0,2
Lombardia	1,4	0,3	1,1
Piemonte	0,6	0,1	0,5
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0
TOTALE	2,2	0,4	1,8

In milioni di euro

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>IMU</u>	<u>Di cui Stato</u>	<u>Di cui Comune</u>
Campania	11,2	1,2	10,0
Toscana	10,3	1,1	9,2
Bolzano	0,0	0,0	0,0
Abruzzo	3,4	0,7	2,7
TOTALE	24,9	3,0	21,9

In milioni di euro



Nel complesso l'esenzione della seconda rata dell'IMU prevista dall'articolo 5 del DL 149/2020 determina un onere pari a 27,1 milioni di euro.

Articolo 9-quinquies

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Sospensione II acconto 2020</u>
Campania	5,6
Toscana	6,5
Bolzano	3,0
Abruzzo	2,4
Umbria	0,7
Basilicata	0,5
Liguria	2,2
Emilia Romagna	5,2
Marche	1,6
Friuli	1,6
TOTALE	29,3

In milioni di euro

Si riporta di seguito la distinzione degli effetti per tipologia di imposte.

Dettaglio per tipologia di imposte	
Irpef	13,2
Ires	11,3
Irap	4,8
Totale	29,3

in mln di euro

Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 29,3 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Articolo 13-bis

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

Con riferimento alla sospensione dei contributi previdenziali si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle 'zone rosse' prima



della scadenza dei termini del versamento e dunque limitatamente a Campania, Toscana e provincia autonoma di Bolzano.

<u>Regioni</u>	<u>Minori entrate contributive per il mese di novembre</u>
Campania	8,8
Toscana	13,9
Bolzano	3,1
Totale	25,8

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 11 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **25,8 milioni di euro per l'anno 2020**.

Articolo 13-ter

Sospensione versamenti ritenute e Iva mese di novembre

Con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle zone rosse o arancione dalle ordinanze dell'11 novembre e del 13 novembre, prima della scadenza dei termini del versamento.

Gli effetti dell'inserimento delle regioni sono i seguenti:

	2020	2021
Ritenute	-81,4	81,4
Iva	-106,4	106,4
Addizionale regionale	-2,4	2,4
Addizionale comunale	-0,6	0,6
Totale	-190,8	190,8

Importi in milioni di euro

Articolo 13-terdecies - Bonus baby-sitting

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Onere</u>
Campania	1,3
Toscana	2,0
Provincia di Bolzano	0,2
Abruzzo	0,6
Totale	4,1

In milioni di euro



Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 14 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **4,1 milioni di euro per l'anno 2020** in termini di saldo netto da finanziare e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Articolo 22-bis Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

Regioni	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Oneri sostituzione personale scuola	Totale
Campania	2,8	1,9	0,26	4,96
Toscana	6,3	4,1	0,15	10,55
Provincia di Bolzano	0,8	0,5	-	1,3
Abruzzo	1,6	1,0	0,06	2,66
Totale	11,5	7,5	0,47	19,47

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 13 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **19,5 milioni di euro per l'anno 2020**. **In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 11,5 milioni di euro.**

Comma 5: Si stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

**Articolo 13-terdecies
(Bonus baby-sitting)**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alla Regioni delle zone rosse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Il bonus è concesso, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media.

*La norma proposta prevede la concessione di un bonus di **1.000 euro** per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.*

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- *dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300 mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid-19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione 0-12;*
- *sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);*

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del Bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.



Art. 13-quaterdecies**(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo straordinario, con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura.

Art. 13-quinquiesdecies**(Rifinanziamento Caf)**

Con il presente articolo si provvede al rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale CAF al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, si rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento quindi di quanto avvenuto nell'intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.

Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Inoltre, viene autorizzata la spesa per ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-sexiesdecies**(Modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/379)**

La sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del d.lgs, n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'art. 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3) le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella



misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.

Art. 13-septiesdecies

(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Il comma 1, lett. a), della disposizione in esame modifica l'articolo 42-bis del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del de minimis previsto dalle norme UE.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, sono stati stimati:

*a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA, **per 2,5 milioni di euro**; conseguentemente l'abbattimento al 40% di quanto dovuto comporta una **perdita di 1,5 milioni di euro**.*

b) gli importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.

*Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a **9,9 milioni di euro nel 2020**.*

*In relazione ai versamenti contributi si stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro. Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per **14,8 milioni di euro nel 2020**.*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-duodevicies

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

*La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro **20.000.000***



Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
Totale annuale			20.000.000,00

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art 13-undevicies

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

La norma in questione consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma.Temp e FSBA- di utilizzare le somme stanziare dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 12, a copertura delle prestazioni riconosciute successivamente al 12 luglio 2020, anche per le erogazioni effettuate anteriormente a questa data.

L'esigenza di tale contributo normativo scaturisce da una esplicita richiesta di FSBA che, con nota prot. n. 15624 del 06.11.2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.I. del 15.10.2020, prot. n. 17 del 16.10.2020, pari a complessivi 1.200.000.000, anche per le erogazioni anteriori al 13.07.2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

ART. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

La disposizione in esame al comma 1 riconosce ulteriori due mensilità di reddito di Emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2 stabilisce l'erogazione di due mensilità pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del



decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dagli archivi dell'Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'art.23 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell'art. 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è risultato pari al 50%.

Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (art. 23 c.1 DL 104/2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158mila nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l'onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 340milioni di euro.

Per la valutazione del comma 2 dell'articolo proposto, si possono stimare 100mila nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per ciascuna mensilità. L'onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 112 milioni di euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404 mila con una spesa complessiva di 452 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di Emergenza di cui all'art.82, comma 10, del decreto-legge n.34 del 2020, che presenta, le necessarie disponibilità.

Infatti, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerata prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 mln di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto 104/2020 pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, DL n. 34/2020) pari a 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l'anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame.

ART. 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'art. 9 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:



- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 la disposizione in esame intende tutelare:

- **lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo**, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 2**);

- **lavoratori delle seguenti categorie:**

- a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto**;

- c) **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data **di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3 non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del contratto intermittente) e non devono essere titolari di pensione.

- **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**).

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri **versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto** cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri **versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto**, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (**comma 6**).



Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il REM.

Di seguito si riporta una sintesi delle domande previste ed accoglibili riguardanti il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che è di riferimento per i beneficiari dell'indennizzo della norma proposta. Al riguardo, si precisa che i dati circa le domande accoglibili sono stati rilevati dai dati amministrativi riguardanti gli indennizzi già accolti e riferibili a precedente provvedimento normativo (decreto-legge n.34/2020) ai fini di elaborare una previsione di spesa più aggiornata.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19		
Categoria lavoratori	Domande Previste	Domande Accoglibili
Lav. Dipendenti stagionali turismo	180.000	147.515
Lavoratori spettacolo	65.000	41.061
Stagionali altri settori	100.000	36.896
Intermittenti	145.000	33.493
Autonomi occasionali	5.000	277
Venditori a domicilio	15.000	5.178
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	170.000	-
Totale	680.000	264.420

Fonte: dati amministrativi riguardanti il Decreto-legge n.34/2020

(*) dai dati amministrativi relativi al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 riguardante i TD del turismo non si rilevano domande accolte.

Sulla base di:

- ipotesi prudente di massima accoglibilità delle domande presentate dai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali vista la attuale assenza di domande accolte riferibili al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 (170.000 domande previste);
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione in esame,
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte,

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 550.000 lavoratori.

In particolare in relazione alla stima degli oneri conseguenti alla norma in esame che intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:
- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

si precisa che l'onere complessivo pari a 550,0 milioni di euro è riferibile:

- per 470,3 milioni di euro al comma 1 (circa 470 mila soggetti)
- per 79,7 milioni di euro ai commi 2, 3, 5 e 6 (circa 80 mila soggetti).



Pertanto, da quanto previsto dai commi da 1 a 9 in esame risultano maggiori oneri pari a **550 milioni di euro** per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

Il **comma 10** prevede l'incremento di **9,1 milioni di euro per l'anno 2020** dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativa all'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; tale misura necessita di un rifinanziamento per poter soddisfare la totalità delle richieste pervenute, come si evince dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 265, comma 8, primo periodo del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Al riguardo si rinvia a quanto esposto a seguire per l'articolo 34.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 15-bis

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il precedente art. 15 che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame, riportata in allegato, intende riconoscere:

- *al comma 1 una indennità pari a 1000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui all'articolo 15 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:*
- *ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità pari a 1000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui all'articolo 15 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 15 dicembre pv.*

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 si intende tutelare:

- ***lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);***
- ***lavoratori delle seguenti categorie:***
 - e) ***dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;***
 - f) ***intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto;***
 - g) ***lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente la data di entrata in vigore***



*del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo **2020** alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;*

*h) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data **di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).*

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

i) b) titolari di pensione.

***Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:*

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

*c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**)*

*• **Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, **né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente** con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. (**comma 6**)*

*Con riguardo ai lavoratori **iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** il requisito di non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.*

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro.

La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.



Sulla base di:

- recenti dati amministrativi relativi alle domande pervenute, accolte ed accoglibili riguardanti l'indennità di cui trattasi. Particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali si è rivista la stima originaria delle domande attese alla base del decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ed anche del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (stima originaria 170.000 domande attese) recentemente rivista (85.000 attese);
 - ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione normativa;
 - ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
 - specifica indicazione, di carattere estensivo, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di:
 - ✓ non compatibilità dell'indennizzo esclusivamente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti intermittenti con corresponsione di indennità di disponibilità;
 - ✓ incompatibilità con il lavoro dipendente alla data del 19 maggio anziché del 19 luglio (data di entrata in vigore del DL 34/2020)
- si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 455.000 lavoratori come riportato nella tabella che segue.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	186,5
Lavoratori spettacolo	52,5
Stagionali altri settori	53,0
Intermittenti	46,9
Autonomi occasionali	4,2
Venditori a domicilio	6,9
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	105,0
Totale	455,0

Con riferimento, poi, al comma 10 che differisce al 15 dicembre (dal 13 novembre scorso) i termini per la presentazione delle domande dell'indennizzo di cui all'art.9 del Dl 104/2020 e differisce



pure i termini per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'art. 15 del DL 137/2020 dal 30 novembre al 15 dicembre 2020 si stimano:

- 1.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'art.9 del Dl 104/2020 che tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo comportano un onere pari a **4,5 milioni** di euro da imputarsi agli oneri del 2021
- 3.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'art.15 del Dl 137/2020 che tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo comportano un onere pari a **7,0 milioni** di euro da imputarsi agli oneri del 2021

Complessivamente dal comma 10 derivano maggiori oneri per 11,5 milioni nell'anno 2021.

Pertanto, dai commi da 1 a 10 risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 466,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 440 milioni di euro per l'anno 2020 riferibile al comma 1 e 26,5 milioni di euro nell'anno 2021 riferibili ai commi 2,3,5, 6 e 10, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 12 e 13 La disposizione in esame, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, riconosce lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2021 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio fa riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n.296/2006 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Dagli archivi dell'Istituto è stato possibile desumere il numero complessivo di assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello che si sono registrate nell'anno 2019, con riferimento a datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove: sono stati rilevati 6.165 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 957 euro.

Le aliquote contributive oggetto di sgravio previste dalla normativa vigente (art. 1, c. 773, L. 296/2006; art. 32, c. 1, lett. b, D. Lgs 150/2015; art.1, c. 110, lett. d, L. 205/2017) a carico dei suddetti datori di lavoro sono le seguenti:

- 1° anno: 1,5% + (1,31%+0,30%) (NASPI);
- 2° anno: 3,0% + (1,31%+0,30%) (NASPI);
- 3° anno: 5,0% + (1,31%+0,30%) (NASPI).

Ai fini della valutazione dell'onere derivante dalla disposizione normativa in esame si è ipotizzata, per l'anno 2021, una platea di circa 7.000 assunzioni per tener conto sia dell'effetto attrattivo della norma che dell'effetto limitativo che potrebbe invece scaturire dal perdurare della situazione epidemiologica in atto.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 (deliberato in data 5 ottobre 2020) fino all'anno 2023; per il periodo successivo è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2021-2030 calcolate tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.



AS 1994 Subemendamento all'emendamento 1.1000/3000 Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (Importi in milioni di euro)			
Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2021	-1,2		-1,2
2022	-3,3	0,4	-2,9
2023	-5,0	1,0	-4,0
2024	-3,5	1,4	-2,1
2025	-0,1	0,5	0,4
2026	0,0	-0,5	-0,5
2027	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0

Al **comma 13** si provvede all'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026:

- a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;
- b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- c) quanto a quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-bis.

ART. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione normativa al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:



1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020, e 83 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 16-bis

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

La disposizione riconosce agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto legge, il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 16-ter
(Quarta gamma)

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta,

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto a al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa Di 100 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104-

ART. 17.
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità. Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in



relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudentiale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'art. 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell'emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.

Pertanto dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 124 milioni di euro per l'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 5-bis. *Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, dai commi 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.*

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno che si è attestata a circa 146.000 unità.

Art. 17-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura – che reitera per il mese di dicembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nella misura elevata ad 800 euro stabilita dal suddetto art. 17 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).



I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 209.601 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a circa 170 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le eventuali somme residue risultanti all'esito della corresponsione dell'indennità per il mese di dicembre a tutti gli aventi diritto, saranno distribuite in parti uguali ai medesimi beneficiari sino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 17-ter

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

La disposizione introduce il principio che le spese di asseverazione e progettazione degli interventi per l'ecobonus debbano essere parametrati ai tariffari minimi sull'equo compenso previsti dagli ordini professionali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale, considerato che:

- 1) sono lavori che gravano su soggetti privati;*
- 2) i costi di progettazione e asseverazione sono ricompresi nei massimali di spesa previsti a legislazione vigente per gli interventi del superbonus;*
- 3) comunque si tratta di un compenso "minimo", a fronte di compensi anche maggiori del che possono già essere riconosciuti a legislazione vigente per le medesime attività.*



Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti**ART. 18.*****(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)***

È stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone.

A tale importo si perviene facendo la media tra:

- un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare;
- un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione.

Il costo unitario medio per tampone è dunque pari a 15 euro (18+12/2).

Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l'anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre siano pari a 30.000.000 di euro (2.000.000 di tamponi X 15 euro l'uno = 30.000.000 di euro).

Si prevede che tale maggior onere sia posto a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020, negli importi già assegnati a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 19.***(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)***

La norma ha natura ordinamentale, definendo la base giuridica del trattamento dei dati in esame; considerando che le finalità illustrate vengono perseguite mediante il Sistema Tessera Sanitaria, già operante, e la piattaforma già istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 19-bis***(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)***

La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare aggiunge un comma 16-bis all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. I dati considerati sono quelli che rilevano in base ai parametri e criteri di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e risultano funzionali alla individuazione degli scenari di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del



Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In particolare i dati monitorati, elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, e sentito il Comitato tecnico scientifico, rappresentano il presupposto per l'adozione delle ordinanze del Ministro della salute, di cui si chiarisce il preciso iter procedimentale, e che individuano le regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui si applicano misure di contenimento, individuate dal DPCM, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Dette ordinanze hanno una durata massima di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno alla data in cui termina l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio sulla cui base sono adottate. È anche prevista la possibilità di adottare per specifiche parti del territorio regionale l'esenzione dell'applicazione delle misure più restrittive, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate ed in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico. È anche prevista la pubblicazione dei dati sulla cui base è stata già adottata, a legislazione vigente (e quindi senza obbligo di pubblicazione) l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020. La norma ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-ter

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell'emergenza Covid hanno sospeso le ordinarie attività assistenziali ordinarie, possano riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del novanta per cento del suddetto budget assegnato per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso dell'anno 2020, a seguito di apposita rendicontazione, sia di un contributo *una tantum* a ristoro dei soli costi fissi, anch'essi rendicontati. Tale disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

In tali termini, poiché il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-quater

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19).

Si incrementa di **100 milioni per l'anno 2020** la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e si prevede che tali risorse siano destinate agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al predetto Commissario. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a **100 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 19-quinquies



(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

La norma prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, siano stabiliti i "costi" massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-sexies.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recante una modifica di carattere meramente ordinamentale.

Art. 19-septies

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

La disposizione al comma 1 prevede l'istituzione di un credito d'imposta pari al 50% delle spese per l'acquisto e noleggio nell'anno 2021 di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto dalla norma e pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021.

Con riferimento alle prestazioni di telemedicina indicate nella disposizione di cui trattasi, si rappresenta che il Gruppo di lavoro sulla telemedicina della Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), integrato anche da esperti e da rappresentanti di FNOMCeO e FNOPI, ha predisposto il documento "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina" che intende fornire le indicazioni da adottare a livello nazionale per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerifertazione, così che la possibilità di utilizzare le prestazioni di telemedicina (esempio la televisita per le visite di controllo) rappresenti un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale. Detto documento è stato approvato dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta del 28 ottobre 2020 e trasmesso alla Conferenza Stato Regioni il 30 novembre 2020 per essere adottato con Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A questo documento di indicazioni nazionali seguiranno altri documenti simili relativi ad ulteriori prestazioni di telemedicina, quali telemonitoraggio e teleriabilitazione, al fine garantire una progressiva estensione e applicazione in tutti gli ambiti assistenziali in cui essa può contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza.

Ciò premesso, per quanto riguarda le prestazioni di telemedicina di cui al comma 1 della disposizione di cui trattasi, come previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010, si rappresenta che le stesse, seppur limitatamente a quelle effettuate mediante "dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di



specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali”, rientrano tra le prestazioni definite nel sopra citato documento.

Le prestazioni saranno erogate presso le farmacie aderenti secondo le modalità descritte al comma 2 della disposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma, ivi inclusi gli investimenti che danno accesso al beneficio del credito d'imposta previsto per le farmacie in tali piccoli centri, alle procedure di concessione e utilizzo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Agli oneri derivanti dalla disposizione quantificati in 10,715 mln di euro per l'anno 2021 si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione) come rifinanziato dallo stesso articolo 34, comma 5.

Art. 19-octies

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

Nel corso degli ultimi anni si sta estendendo la possibilità di trattare le neoplasie con terapie a bersaglio molecolare dalle quali ci si attende una maggiore efficacia ed una riduzione degli eventi avversi che sono associati alle terapie tradizionali. Pur emergendo alcune evidenze a favore dell'utilizzo della profilazione molecolare dei tumori, diversi studi non hanno mostrato benefici derivanti dall'applicazione di strategie terapeutiche basate sull'individuazione di mutazioni rispetto ad approcci più tradizionali. L'identificazione dei pazienti candidati a ricevere alcune di queste terapie prevede l'utilizzo di metodi di sequenziamento genetico della neoplasia. Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili nel territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA. Mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

La disposizione prevede che il Ministero della Salute adotti di concerto con il Ministero dell'economia e finanze un decreto per stabilire le modalità di destinazione e distribuzione delle risorse previste dalla norma, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Tale approccio appare condivisibile in quanto nella prospettiva della ulteriore diffusione delle terapie a bersaglio molecolare sarebbe utile un intervento del Ministero della Salute adeguatamente finanziato e focalizzato principalmente su ricerca e standardizzazione delle procedure mirato a:

- avviare programmi di ricerca clinica per la valutazione indipendente della efficacia della diagnostica molecolare per orientare le scelte terapeutiche;
- definire a livello centrale i percorsi diagnostici, la distribuzione e i requisiti di qualità dei laboratori di diagnostica molecolare;
- definire i criteri di composizione e funzionamento dei pannelli multidisciplinari di specialisti e altri professionisti sanitari che valutano l'appropriatezza della disposizione di profilazione genica e dell'intervento terapeutico proposto;



- valutare la disponibilità di strumentazioni adeguate nel territorio nazionale e la loro integrazione con le reti oncologiche regionali;
- supportare l'adeguamento tecnologico ove necessario;
- assicurare la copertura dei costi dei test molecolari di riconosciuta validità definendo al contempo i percorsi diagnostici che ne garantiscano qualità e appropriatezza a livello nazionale.

Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel “Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche”, oggetto di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 ottobre 2017.

E' previsto che il finanziamento indicato per le misure di cui alla presente norma sia a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione) come rifinanziato dallo stesso articolo 34, comma 5, del d.l. in conversione.

Art. 19-novies (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

Si istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021 ai fini dell'acquisto dei DPI e medicali presso le RSA. Ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 19-decies

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

La disposizione di cui al **comma 1** comporta un onere di **400 milioni di euro per l'anno 2020** in misura pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Ai sensi del comma 2, i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari **400 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 3**, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto meramente finalizzato a consentire agli enti locali la deliberazione delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 sino al 31 dicembre 2020.

Art. 19-undecies

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Gli oneri per l'arruolamento di ulteriori 100 unità di personale sanitario militare in servizio a tempo determinato mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. **30 ufficiali medici** (di cui n. **14** dell'Esercito italiano, n. **8** della Marina militare e n. **8** dell'Aeronautica militare, con il grado di tenente



o corrispondente) e n. 70 sottufficiali infermieri (di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 20 della Marina militare e n. 20 dell'Aeronautica militare, con il grado di Maresciallo), incidenti **esclusivamente l'anno 2021**, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr.: **Tabella 1**, per la quota di personale dell'Esercito italiano; **Tabella 2**, per la quota di personale della Marina militare e la **Tabella 3**, per la quota di personale dell'Aeronautica militare]. In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il **1° gennaio 2021**, pertanto i relativi oneri, complessivamente sono pari a euro **4.891.500,04** per l'anno 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.

TABELLA 1 [E.I.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	14	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	56.162,43 €							
Totale Onere Ufficiali	786.274,02 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	30							
Costo Medio Unitario	45.318,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	1.359.543,30 €							
Totale Onere complessivo	2.145.817,32 €	0,00						

TABELLA 2 [M.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	57.600,09 €							
Totale Onere Ufficiali	460.800,72 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	45.441,26 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	908.825,20 €							
Totale Onere complessivo	1.369.625,92 €	0,00						

TABELLA 3 [A.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	59.692,35 €							
Totale Onere Ufficiali	477.538,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							



Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	44.925,90 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	898.518,00 €							
Totale Onere complessivo	1.376.056,80 €	0,00						

Relativamente al comma 5, trattandosi solo di una precisazione ordinamentale, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica al comma 2, lettera a) dell'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (disposizione inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) consente solo di allargare il bacino dei potenziali candidati che possono partecipare al concorso per l'assunzione degli infermieri. Concorso, quest'ultimo che potrà essere bandito secondo gli ordinari volumi di reclutamento annuale delle Forze armate determinate a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 19-duodecies

(Potenziamento della Sanità militare per l'emergenza COVID-19)

Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare ammontano a 7.800.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare/salivare e sorveglianza per le malattie diffuse da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici:

€ 4.200.000

- dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.):

€ 2.500.000

- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

€ 1.100.000

TOTALE € 7.800.000

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

ART. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

La disposizione prevede di affiancare e integrare i sistemi di tracciamento dei servizi sanitari regionali con un servizio nazionale di supporto telefonico o telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", con il compito di svolgere attività di contact tracing, tradizionale e digitale, e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.

A tal fine è altresì, previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria,



gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tramite sistemi di interoperabilità con le reti regionali.

Atteso che la disposizione che si illustra nasce dall'impellenza di fronteggiare adeguatamente la grave emergenza sanitaria in atto, l'ultimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

I limiti di spesa sono stati calcolati considerando un costo medio mensile di 500.000 per un *call center* di primo livello dotato di risorse (non specializzate ma opportunamente formate) sufficiente a garantire la risposta a circa 250.000 telefonate al mese.

La stima tiene conto dei valori di mercato medi per un appalto di servizi avente ad oggetto l'attività di *call center* (analoga a quella svolta dal servizio di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute) ed è riferita al bimestre novembre-dicembre 2020 ($500.000 \times 2 = 1.000.000$) ed al semestre gennaio-giugno 2021 ($500.000 \times 6 = 3.000.000$).

Il comma 3 attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 125 del 2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 e dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

La disposizione prevede la possibilità per le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale di organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA.

Ciò posto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel merito, si segnala infatti che la norma non prevede la possibilità di effettuare nuove assunzioni, ma attribuisce ai menzionati enti la mera facoltà di porre in essere un atto organizzativo aziendale di razionalizzazione delle figure professionali degli psicologi già in servizio presso le strutture che, sulla base della ripartizione delle competenze in materia tra Stato e Regioni, e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, viene adottato dal direttore generale ed elaborato, a livello locale, da tutti gli organi aziendali. Tale facoltà concessa agli enti non potrà, pertanto, che essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla base delle argomentazioni rese, si conferma che la norma è neutra finanziariamente poiché viene attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione vigente.



Art. 20-quater. (Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige)

La disposizione in esame apporta una integrazione all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, inserendo, dopo il comma 449, un comma ulteriore con il quale si prevede, che, per il triennio 2020-2022, i contratti d'opera che, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale qualora ricorrano le particolari condizioni ivi indicate, per la durata massima di un anno, rinnovabili fino al massimo di due anni, potranno essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, atteso che la norma prevede la mera possibilità di rinnovare per un'ulteriore annualità i menzionati contratti, alla luce di quanto prescritto, all'attuazione della medesima si provvederà esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

La norma incrementa di 85 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Ministero dell'istruzione, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.

L'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.

Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel DL n. 18 del 2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.

Agli oneri dei commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 6-bis-6-quinquies

E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero del gap formativo con una dotazione di 5.532.195 di euro nell'anno 2021. Il fondo finanzia esclusivamente attività extra-curricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per sopperire ad eventuali carenze conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica integrata o a distanza. Le attività devono riferirsi ad insegnamenti curricolari inclusi nel PTOF.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche.

Al riguardo, si precisa che le risorse previste a valere sul costituendo fondo per il recupero dei gap formativi sono da intendersi come limite di spesa. Tali risorse, essendo aggiuntive alle ordinarie attività curricolari, sono dirette a compensare le più gravi situazioni di svantaggio nelle



conoscenze anche dovute ai particolari contesti sociali. Non si tratta, pertanto, di un recupero degli apprendimenti, ma di un piano specifico e organico per colmare veri e propri gap formativi. Pertanto, per il calcolo delle risorse necessarie è stata utilizzata la rilevazione INVALSI, finalizzata all'individuazione delle scuole in difficoltà in base ai livelli di apprendimento conseguiti e al background socio-economico-culturale degli studenti. La rilevazione annuale individua, infatti, le scuole in maggiore difficoltà in relazione al livello di apprendimento raggiunto in Italiano, Matematica e Inglese al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (grado 8) e della scuola secondaria di secondo grado (grado 13), assumendo come misura proprio gli esiti delle prove annuali INVALSI in ciascuna disciplina.

A tale scopo, le istituzioni scolastiche sono suddivise in tre categorie:

- **in forte svantaggio:** scuole con una percentuale di studenti in difficoltà superiore di almeno una deviazione standard alla percentuale media (per scuola) nazionale di studenti in difficoltà;
- **in svantaggio:** scuole con una percentuale di studenti in difficoltà compresa tra la percentuale media nazionale e la percentuale media (per scuola) nazionale più una deviazione standard di studenti in difficoltà;
- **non target:** scuole con una percentuale di studenti in difficoltà inferiore alla percentuale media (per scuola) nazionale.

All'interno di ciascuna delle tre predette categorie, le scuole sono quindi ordinate in base alla distribuzione dell'indice medio di status-socio-economico-culturale (ESCS), calcolato in base alla procedura e agli standard definiti a livello internazionale dall'OCSE.

Qui di seguito, a livello nazionale, il numero delle scuole rilevate da Invalsi, divise per grado e per categoria di svantaggio.

Categoria di svantaggio	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	totale
Italia				
In forte svantaggio	757	831	509	2097
In svantaggio	1436	1387	729	3552
No target	4585	3562	2866	11013
Totale	6778	5780	4104	16662

È stato ipotizzato, quindi, per l'anno 2021 un intervento su complessive 1.588 scuole, di cui 757 scuole primarie e 831 scuole secondarie di primo grado.

Ipotizzando percorsi formativi sulle competenze di base, ciascuno di 25 ore in ciascuna istituzione scolastica individuata e considerato il costo orario previsto per i docenti per le ore aggiuntive di insegnamento, si stima una spesa di euro 5.532.195 per l'anno 2021.



Si precisa che per le attività di insegnamento aggiuntive alle ordinarie attività curriculari spetta un compenso orario lordo dipendente pari a euro 35,00, come da apposita tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007.

Ogni istituto scolastico potrà attivare tre moduli, ognuno di 25 ore, per un monte ore complessivo di 75 per ciascuna scuola.

Dalla tabella sotto riportata si dimostrano gli oneri correlati allo svolgimento delle suddette attività di insegnamento aggiuntive alle ordinarie attività curriculari.

numero di ore per modulo	numero di ore complessivo per istituzione scolastica per i moduli di italiano, matematica e inglese	costo orario lordo stato	importo per istituzione scolastica	numero istituzioni scolastiche potenzialmente interessate	onere totale
25	75	46,45	3.483,75	1588	5.532.195

Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-quater, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Comma 7-bis *Prevede che in considerazione dello stato di emergenza siano stanziati, per le finalità di cui al comma 2, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.*

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, come rifinanziato dall'art. 34.

Art. 21 bis

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

La norma reca l'incremento di 21,6 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), a copertura degli oneri derivanti dalla proroga facoltativa retribuita di tre mesi delle borse di studio per dottorato di ricerca. Si precisa che la stima delle risorse si basa sul monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del cosiddetto "Decreto Rilancio" e che avrebbero terminato il ciclo nell'anno accademico 2019/2020. L'applicazione di tale misura ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nella ANS, con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga ex articolo 236 del DL Rilancio, sono pari a 4.565 unità (che costituisce dunque la platea massima dei potenziali beneficiari della presente misura, rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258). A tale proposito si evidenzia che il costo medio di una mensilità della borsa di dottorato è stato



quantificato, nella relazione tecnica all'articolo 236, comma 5, del "Decreto Rilancio" in 1.570,13 euro. Utilizzando quindi il medesimo importo unitario, per l'ulteriore proroga delle borse di studio per i soggetti che ne hanno già usufruito per un massimo di ulteriori tre mensilità, si ottiene un importo pari a **21.502.930,35** euro (4.565 unità X 1.570,13 euro X massimo 3 mensilità).

Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

ART. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

L'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che, nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo per Covid-19 per il quale il Dipartimento ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, il genitore sia dipendente del settore privato, sia del pubblico può utilizzare la modalità di lavoro agile o in caso in caso non sia possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile optare per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio. In tale caso, il genitore può astenersi dall'attività lavorativa ed è retribuito con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La disposizione estende il diritto al lavoro agile e, in alternativa, al congedo straordinario, già previsti per i genitori lavoratori dipendenti, nel caso di quarantena dei figli anche qualora sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza. La misura principale cui il genitore può fare ricorso resta il lavoro agile e, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, si può far ricorso al congedo straordinario.

La misura prevede inoltre che si possa far ricorso alla modalità di lavoro agile per i genitori di figli di età inferiore a 16 anni; che, in caso di impossibilità, il congedo retribuito al cinquanta per cento venga garantito ai genitori di figli minori di anni 14 e che per quelli di età compresa fra 14 e 16 sia assicurato ai genitori la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità.

Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori dipendenti del settore privato nell'ambito di un limite di spesa pari a 93 milioni di euro per l'anno 2020. Non produce effetti finanziari la disposizione di estensione del diritto al lavoro agile per i genitori con figli di età compresa fra 14 e 16 anni sia nel caso di possibilità di ricorso al lavoro agile sia nel caso di astensione dal lavoro tenuto conto che non viene corrisposta alcuna retribuzione o indennità né si provvede al riconoscimento di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato che si avvalgono del congedo straordinario si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 100.000 casi, tenuto conto di un periodo medio di quarantena di circa 12 giorni.

Da quanto sopra esposto il maggior onere per l'anno 2020 è pertanto pari a 43 milioni di euro (43 mln di euro in termini di snf e 26 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) per adeguamento del relativo limite di spesa.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui alla lett. b) del comma 1



che amplia la platea dei soggetti beneficiari previsti dal comma 3 dell'art. 21-bis del DL 104/2020, la disposizione determina maggiori oneri pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 0-14, dell'incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14, dell'indice di diffusione dei contagi e della durata della quarantena.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa alle indennità per i lavori domestici che presenta sufficienti disponibilità. Infatti, a tutto il 10 ottobre risultano tra domande accolte e in lavorazione circa 220.000 domande per l'indennità mensile in esame pari a 500 euro per 2 mensilità. In tali termini la relativa autorizzazione di spesa, pari a 291 mln di euro per l'anno 2020 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 21, comma 2 del DL n. 104/2020, può essere ridotta di 45 milioni di euro per l'anno 2020 mantenendo adeguati criteri di prudenzialità per la relativa gestione.

Art. 22-bis

(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado)

Limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, purché alternativamente ad uno solo dei genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di una indennità pari la 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).

*La norma proposta prevede la concessione dell'indennità in esame **commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.***

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- *dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i*



- richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione 0-12;*
- *retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati è pari 73,7 euro;*
 - *sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);*

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l'aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.

*La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a **18 giorni** calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.*

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.

Comma 5 *Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, la disposizione determina maggiori oneri pari a **2,4 milioni di euro per l'anno 2020**. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute zone rosse con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, dalla durata media nella fruizione del congedo.*

All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 22-ter

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola



confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, il comma 2 incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene anche previsto l'allungamento al 31 gennaio 2021 dell'orizzonte temporale per il quale si provvede al riconoscimento del ristoro della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, alla luce della proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 2020.

Viene previsto, inoltre, che le predette risorse possano essere utilizzate, nel limite di 190 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi di trasporto locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, ove i predetti servizi nel periodo antecedente tale emergenza abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi anche qualora la flotta di autobus in forza presso le aziende di trasporto pubblico locale non risulti sufficiente a assicurare l'integrale copertura delle esigenze trasportistiche viene previsto che per tali servizi e nel limite di 90 milioni di euro le Regioni e i Comuni possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge n. 218 del 2003 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede, ai sensi del comma 3, alla definizione - per 190 milioni - delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nonché - per i restanti 200 milioni di euro - alla individuazione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per la compensazione dei minori ricavi, tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

La disposizione in esame comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 390 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nell'attuale stato emergenziale definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte e stabilendo il raccordo con quanto già stabilito con le precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza (D.L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020), e precisando che si tratta di un coordinamento con quanto già previsto e disciplinato dall'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se non espressamente derogate dalle disposizioni del presente decreto legge



In concreto si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla scadenza dei termini dettata dall'articolo 1 del D.L. 19 del 2020.

Si evidenzia che nei predetti commi si è scelto, da una parte la strada del recupero dell'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - segnatamente dall'art. 83 e dagli artt. 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31.12.2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dall'altra di consentire lo svolgimento di ulteriori attività giudiziarie, prima non ricomprese, ricorrendo alle stesse modalità telematiche già ampiamente disciplinate.

Al comma 2 si richiamano le disposizioni dell'articolo 83 comma 12-quater, le quali prevedevano interventi sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid. Le soluzioni adottate dall'articolo 83-quater vengono riprese dal presente provvedimento al fine di continuare a garantire l'attività giudiziaria nell'ambito dei procedimenti civili e penali in questa cosiddetta seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid.

La novità riguarda la possibilità per il giudice di avvalersi delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.

Anche al comma 3 si è ripetuta la possibilità di celebrare a porte chiuse le udienze dei procedimenti civili e penali nei quali è ammessa la presenza del pubblico.

Il comma 4 ripropone la disposizione secondo la quale la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti è sempre disposta attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi del comma 9 dell'articolo 221 del D.L. 34/2020, quando si devono evitare i possibili rischi di contagio dovuti alla presenza fisica dei soggetti coinvolti.

Il comma 5 rappresenta quanto già disciplinato dal comma 12-bis dell'articolo 83, prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, di quelle di discussione dibattimentale e di discussione nei giudizi abbreviati e, salvo che le parti vi acconsentano, delle udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 6 prevede, in deroga al disposto dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che sia legittimo lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, qualora tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare a tale udienza vi rinunciano espressamente.

Sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7 dell'articolo in esame si prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista e applicata (in tema di udienze presso la Corte di cassazione), così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto), ambedue le previsioni infatti erano già dettate dall'art. 83, commi 12-ter e 12-quinquies.

Il comma 8-bis ricalca le norme già dettate dal comma 8- che a sua volta ripeteva le disposizioni adottate dall'articolo 83, comma 12-ter del D.L. 18/2020- ma diversamente dal comma 8, che disciplinava la trattazione per le decisioni sui ricorsi proposti a norma dell'articolo 127 e 614 c.p.p., il comma 8-bis prevede che anche per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione proceda in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore



generale o delle parti, che inversamente dovranno chiedere di partecipare attenendosi a precise modalità ed entro termini perentori. Anche in questo l'intervento mira a consentire la prosecuzione dell'attività giurisdizionale in questa fase di emergenza sanitaria da COVID - 19, mediante gli stessi strumenti informativi e le stesse procedure organizzative, collaudati durante tutto il precedente periodo di lockdown, in quanto il loro utilizzo si è dimostrato idoneo a garantire lo svolgimento delle udienze nel rispetto della trasparenza e del diritto di difesa dell'interessato.

Il comma 9-bis interviene sul rilascio da parte del cancelliere della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, consentendo limitatamente all'attuale contesto di gestione emergenziale dei servizi emergenziale il rilascio di corrispondente documento informatico.

La proposta risponde ad esigenze di semplificazione realizzate con l'informatizzazione: la copia del documento così formata, provvista di formula esecutiva e della firma digitale del cancelliere, potrà essere estratta dalla parte che ne abbia interesse anche a mezzo dei difensori legali o dal funzionario incaricato di rappresentare in giudizio l'amministrazione. L'utilizzo dello strumento informatico, quindi, evita che possano essere formate più copie esecutive dello stesso titolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 476 c.p.c., senza contraddire però il principio di cumulo dei mezzi di espropriazione previsto dall'articolo 483 c.p.c., in quanto gli avvocati e le parti istanti potranno utilizzare il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico per esperire più procedure esecutive contro il debitore ai fini della soddisfazione dei crediti vantati: fatto salvo il diritto di opposizione del debitore che consente al giudice dell'esecuzione di emettere ordinanza non impugnabile sulla base della quale lo stesso GE decide la procedura da azionare o domanda al creditore la scelta di un unico mezzo esecutivo.

L'obiettivo perseguito, sentito dai cancellieri e dagli avvocati delle parti, evita sia una moltiplicazione incontrollata di procedure esecutive che l'affollamento delle cancellerie in un periodo di crisi sanitaria, sgravando gli uffici giudiziari da un inutile carico di lavoro sia perché il cancelliere dovrà spedire un'unica copia in forma esecutiva, analogica o telematica sia perché il creditore dovrà scegliere una sola procedura espropriativa alla quale dar seguito.

Il comma 9-ter stabilisce la possibilità di partecipazione per l'incolpato e il suo difensore alla discussione nel giudizio disciplinare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nel senso che possa svolgersi mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi, individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. E' poi prevista, prima dell'udienza, la comunicazione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento all'incolpato e al difensore che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto.

Anche il comma 10 richiama una disposizione già dettata nell'art. 83 citato (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili. Con il comma 10-bis si prevede la soppressione del numero 33-bis dell'allegato 1 del decreto - legge 83 del 2020, in riferimento all'inclusione della disposizione del comma 2 dell'articolo 221 (commi da 3 a 10) ad opera dell'art. 1, comma 3, n. 7), del decreto - legge 125 del 2020, che prevedeva la proroga della vigenza delle suddette disposizioni sino al 31 dicembre 2020.



La disposizione ha natura ordinamentale, in quanto mira a eliminare qualsiasi dubbio interpretativo relativo ad una abrogazione implicita dei sopracitati articoli, attraverso lo strumento normativo del riallineamento temporale delle disposizioni che continuano a trovare applicazione in questo periodo di emergenza sanitaria pandemica dovuta al Covid-19.

Con il comma 10-ter si rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato la determinazione delle modalità di pagamento telematico dei diritti di copia nel processo amministrativo.

Si evidenzia che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, sono già stati svolti con le modalità indicate nel periodo precedente e fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale garantendo in tal modo la duplice finalità di continuare ad assicurare il servizio giustizia e evitare di esporre i cittadini e tutti i soggetti coinvolti a rischi di contagio.

ART. 23-bis

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

In particolare, con la norma de qua si interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nei giudizi penali di appello nell'attuale stato emergenziale epidemiologico, definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte, che verranno attuate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ad eccezione dei procedimenti nei quali l'udienza in giudizio d'appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione normativa prevede, infatti, che la corte d'appello, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti, proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, comma 9 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ad eccezione delle richieste di discussione orale proposte da una delle parti private o dal pubblico ministero o della manifestazione di volontà a comparire da parte



dell'imputato. Si rappresenta, inoltre, che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La disposizione s'inserisce in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, senza produrre un ulteriore gravoso arretrato per il sistema giustizia, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Comma 7

La disposizione interviene nell'impugnazione delle misure di prevenzione personali e reali prevista dagli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nel ricorso avverso una misura cautelare esperito ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., estendendo a tali procedure la disciplina di trattazione straordinaria introdotta dai commi precedenti per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica. In particolare, si segnala una riduzione da dieci a cinque giorni del termine perentorio entro il quale si debba esprimere la volontà di partecipare all'udienza fissata dal cd. Tribunale del riesame per decidere sull'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, udienza alla quale si applica il rito camerale, ai sensi dell'articolo 127 cpp.

Stante la natura procedurale della disposizione in esame, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso le strumentazioni, i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria si è già dotata e la cui disponibilità consente l'effettiva diminuzione degli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie limitando per quanto possibile i rischi di contagio da COVID-19.

ART. 23-ter

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Comma 1-3 con la disposizione si integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di



epidemia da COVID-19, sospendendo - nel periodo che va alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 - i giudizi penali in caso di udienze in cui devono comparire perché citati ai fini dell'acquisizione della prova testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimento connesso che non possano partecipare all'udienza perché sottoposti a restrizioni dei movimenti imposte dalle misure legislative in atto, disposte proprio per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale: limitazioni determinate dalla quarantena o dall'isolamento fiduciario cui sono assoggettati o dalle misure urgenti previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Si interviene, di conseguenza, anche sul decorso della prescrizione e sui termini di custodia cautelare che rimangono sospesi per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale.

Si precisa, inoltre, che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione della limitazione agli spostamenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..

Tale previsione è mutuata dalla disciplina già dettata dal codice penale e codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato, mantenendo altresì invariati i limiti imposti dagli articoli 159 c.p. e 304 c.p.p. relativi al rinvio delle udienze e della durata complessiva della custodia cautelare.

Si assicura che, stante la natura procedurale della disposizione, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rappresenta, infatti, che l'intervento in esame intende salvaguardare l'accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d'arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale, che rendono impossibile acquisire una prova cui debba partecipare una persona sia essa testimone, consulente tecnico, perito o imputato in un procedimento connesso.

Comma 4 *prevede analoga sospensione per i termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili. la disposizione, di carattere procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 23-quater

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto



economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche)

Per effetto della attivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera b), dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 la Corte dei Conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli. Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura de quo, così come prescritte dalla disposizione, non sono a priori quantificabili.

Al **comma 1** quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto non si ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica. Viene altresì ribadito l'obbligo dell'invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il successivo **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al **comma 1**.

Articolo 23-quinquies**(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)**

Con la disposizione si propone l'implementazione delle risorse finanziarie destinate alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). L'intervento intende incrementare la capienza ed il numero sul territorio nazionale delle predette strutture, valutando l'opportunità di un investimento di risorse aggiuntivo diretto a coprire le esigenze di prevenzione del contagio derivante dall'emergenza da Covid – 19 dei soggetti destinatari di misure di sicurezza.

Pertanto, viene disposto l'incremento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7 del DL 211/2011.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. a) e b), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 24.**(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)**

L'articolo prevede una deroga all'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020 - già in vigore - relativamente alla complessa procedura di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La deroga in esame, consiste nel consentire che il deposito sopra citato presso le procure sopracitate avvenga mediante deposito sul portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Viene, inoltre, stabilito che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, verranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.



Infine, il comma 4 ha stabilito in via generale che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.

E' poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo Pec.

Si tratta essenzialmente di una ulteriore forma di semplificazione nelle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resasi necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari proprio per eliminare qualsiasi forma di pericolo per la salute pubblica e continuare a garantire l'attività giudiziaria nella sicurezza più totale.

Si realizzano opportune misure semplificative nella procedura delle impugnazioni stabilendo che il deposito mediante posta elettronica certificata previsto dall'art. 582, comma 2, c.p.p., quando ha ad oggetto un atto di impugnazione, è effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In particolare, si segnala la disposizione che stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Si prevede altresì che l'impugnazione sia trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Praticamente, le norme favoriscono l'attività del personale delle cancellerie interessate coordinando gli adempimenti che devono essere effettuati ai fini della trasmissione del fascicolo del procedimento da cui proviene la sentenza impugnata e gli adempimenti connessi alla formazione del fascicolo oggetto dell'udienza di impugnazione. Con i commi di nuova introduzione, quindi, limitando il più possibile il deposito e la trasmissione cartacea degli atti, si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compiute attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

Le modifiche introdotte s'inseriscono in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso a modalità digitalizzate che si inseriscono nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Si assicura, pertanto, che le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e che le attività giudiziarie risultano ormai essere stata attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità e strumenti in presenza della nuova fase della nota situazione emergenziale.



ART. 25.***(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)***

La previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020.

Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

ART. 26.***(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)***

La disposizione di cui al comma 1 reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 reca unicamente norme di carattere procedimentale. Lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti. Pertanto, l'attuazione della previsione legislativa non comporterà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 27.***(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)***

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano le modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale Covid-19.

Detta disciplina ha lo scopo di limitare la presenza degli operatori di settore (parti processuali e giudici tributari) presso le sedi delle Commissioni tributarie e, quindi, ridurre il rischio da contagio Covid-19.

ART. 28.***(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)***

La disposizione in esame interviene nell'ambito delle misure alternative alla detenzione al fine di ridurre eccessive presenze negli istituti penitenziari per la durata ed il procrastinarsi del periodo di emergenza igienico-sanitaria. Nella specie, la norma prevede che i condannati ammessi al regime di semilibertà possano usufruire della concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è l'ordinario termine di durata massima consentita in un anno: ciò anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. Tale ulteriore beneficio è previsto, però, solo se il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura e sempre nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 52 della legge sopracitata e senza che la durata possa estendersi oltre il 31 gennaio 2021. L'intervento proposto, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) è da ritenersi una misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo



uno strumento di deflazione della popolazione carceraria, pertanto è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al presente articolo, inerente a strumenti di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

ART. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

Analogamente a quanto previsto all'articolo precedente viene prevista fino al *31 gennaio 2021* una deroga dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, con esclusione dei soggetti condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della citata legge nonché ai sensi degli articoli 572 e 612-bis del codice penale. Come detto sopra, la finalità è sempre quella di contenimento del contagio e di contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri in un periodo così delicato. La disposizione estendendo previsioni di norme ordinarie non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Con l'articolo in esame si interviene in materia di detenzione domiciliare, inserendo disposizioni che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto al *31 dicembre 2021*, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199. Tali previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta, inoltre, che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore



del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti, dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque che sia l'entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espriare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell'intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno.

Con riferimento alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per l'anno 2020, euro 21.212.767 per l'anno 2021 e di euro 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

Con il presente articolo si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata già fissata la data dello svolgimento delle elezioni anteriormente sarà possibile disporre il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. *La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.*



Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

Comma 1. La disposizione normativa interviene sull'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, eliminando il termine che consentiva, fino al 30 settembre 2020, la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza così come stabilito dall'articolo 247, comma 3 del predetto D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi del comma 7 del succitato articolo.

La modifica introdotta, nell'attuale gestione emergenziale stabilendo la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate realizza due distinti obiettivi: evita di esporre i soggetti coinvolti a rischi di contagio e al tempo stesso garantisce il completamento delle procedure già avviate, anche attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 2-5 si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e, secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora, invece, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia in corso lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali o nazionali in forma assembleare, il predetto Consiglio ne disporrà il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.

Art. 31-ter

(Differimento entrata in vigore class-action)

L'intervento normativo in esame intende proseguire sul solco già tracciato dall'articolo 8 del decreto legge 162/2019, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile



2019, n. 31 che riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Nella specie, si prevede la sostituzione delle parole “diciannove mesi” con quelle “venticinque mesi”, intendendo in tal modo posticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica.

Si segnala che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale. Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell'istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-quater

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

La norma interviene in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-quinquies

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

La norma reca misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica. La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31-sexies

(Rinvio del federalismo fiscale)

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i nuovi criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

L'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 ha, da ultimo, rinviato all'anno 2021 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento, rinvia ulteriormente l'avvio dello stesso all'anno 2023 confermando per gli anni 2021 e 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000.



Conseguentemente la disposizione in esame non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Art. 31-septies

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

Il provvedimento definisce un nuovo modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., per la conduzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, strettamente connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei Conti e Sogei S.p.A.. In particolare, si prevede che ciascuna struttura, in relazione alle proprie competenze e peculiarità operative, stipuli un disciplinare con SOGEI, promuovendo un assetto orientato all'erogazione di servizi tecnologici avanzati coerenti con le strategie e la mission delle parti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l'utilizzo degli asset infrastrutturali di SOGEI.

Art. 31-octies

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali)

Commi 1 e 2. L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, il comma 7 del citato articolo 52 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La disposizione prevede l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3** non determina effetti dato il tenore ordinamentale della stessa.

La disposizione di cui al **comma 4** non determina effetti trattandosi di un intervento ordinamentale finalizzato ad uniformare la disciplina degli interessi applicabili nell'ambito di procedure amichevoli, anche in coerenza con la misura vigente relativa alle procedure amichevoli individuali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 49/2020.

Art. 31-novies

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si tratta di una misura volta a proteggere l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. In



ragione della crisi da COVID-19 i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. La vendita a forte sconto potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori di ciascun fondo. La possibilità per i gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati potrebbe, conseguentemente, contribuire ad evitare un eventuale pregiudizio (minori ritorni) per gli investitori retail in fondi immobiliari quotati proprio in ragione di quel maggiore “need of protection” di cui necessitano tali investitori rispetto agli investitori professionali. Tale facoltà potrebbe aggiungersi a quella di avvalersi del “periodo di grazia ordinario”, così come previsto attualmente dall’articolo 11 paragrafo 2 del DM n. 30/2015. In particolare, i gestori dei fondi immobiliari retail e quotati che non si siano ancora avvalsi del “periodo di grazia ordinario” potrebbero valutare se utilizzare prima la facoltà di estensione “straordinaria e biennale” di cui alla presente proposta di modifica ed avvalersi del “periodo di grazia ordinario” solo in un secondo momento. Per fini di chiarezza si è ritenuto opportuno prevedere che il “periodo di grazia ordinario” possa essere utilizzato solo dopo essersi prima avvalsi di quello “biennale e straordinario”. Ciò in ragione del divieto, previsto nella presente proposta di modifica normativa, di prelevare dal fondo commissioni di incentivo durante il periodo “biennale e straordinario”. In ogni caso, i fondi immobiliari che si siano già avvalsi del “periodo di grazia ordinario” alla data di entrata in vigore delle modifiche potrebbero comunque beneficiare anche del periodo “straordinario e biennale”.

In un’ottica di semplificazione normativa è stato previsto il mero rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in quanto compatibili. In particolare, la normativa di cui all’articolo 22 citato, cui si fa rinvio, si applica in tema di (i) modalità di convocazione dell’assemblea, svolgimento e deliberazione della stessa; (ii) contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea; (iii) finalità della proroga straordinaria; (v) distribuzione dei proventi netti; (vi) obblighi di comunicazioni delle determinazioni assunte da parte delle società di gestione alle Autorità competenti.

Art. 31-decies

(Modifiche all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)** riduce l’importo del Fondo previsto all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 a 250 milioni nell’anno 2020 a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e incrementa la dotazione dello stesso Fondo per l’anno 2021 di 200 milioni. Al contempo si prevede che le risorse previste per il 2021 possano costituire fonte di finanziamento delle istanze già presentate nel 2020 oltre che per quelle connesse alla precisazione della platea di beneficiari.

Con la modifica di cui al comma 1, lett b) si definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, anche laddove il richiedente sia registrato con ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (Ateco 55.20.52), nonché consentendo agli ittiturismi di presentare la medesima domanda, non essendo muniti di specifico codice pur essendo assimilati ope legis agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto resta fermo l’importo complessivo dello stanziamento.



Il **comma 2**, prevede il conseguente adeguamento del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2020.

La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 31-undecies
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

La disposizione, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, prevede che le società in house da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:

- i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – quater del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;

- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-quater del codice civile è ridotto da 180 a 20;

- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, “destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)”.

La disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31-duodecies

(Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua)

La disposizione ha lo scopo di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni.

Negli ultimi anni il nostro Paese è stato compromesso da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico che richiedono l'attivazione urgente e inderogabile di misure di contrasto alla rottura degli equilibri naturali. Il nostro territorio è ormai esposto a un susseguirsi di eventi calamitosi dovuti a eventi atmosferici eccezionali di particolare violenza, che provocano frane e



allagamenti, devastano il nostro paesaggio, creano danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle reti del gas ed elettriche, ai beni pubblici e privati.

Riteniamo indispensabile affrontare queste situazioni con strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante dei corsi d'acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione.

La pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti è rallentata dalla difficoltà di individuare risorse finanziarie per finanziare opere di bonifica.

La compensazione dei costi delle attività inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua può e deve avvenire attraverso la cessione dei materiali legnosi estratti.

Equiparare le biomasse legnose ottenute da questi lavori di bonifica a quelle previste dal D.M 2 marzo 2010 può essere un valido contributo - anche nell'ottica della economia circolare - per alleviare di oneri eccessivi agli Enti competenti statali, regionali o locali.

Tale equiparazione non comporta oneri ulteriori per il bilancio dello Stato.

Art. 31-terdecies (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico dello Stato. La disposizione apporta modifiche al D.lgs 28 giugno 2005 n.139 ed in particolare agli articoli che disciplinano la composizione del Consiglio dell'ordine territoriale e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed è volta a garantire che entrambi i generi siano adeguatamente rappresentati in seno a tali organi.

ART. 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 24 novembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezioni di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.



In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato per un periodo di 40 giorni.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

1. Polizia di Stato

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	3.166.400,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni € **4.221.867,00**

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 40)	€	5.650.560,00
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 40)	€	7.728.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **11.618.560,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	4.221.867,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.618.560,00
T o t a l e	15.840.427,00

2. Arma dei Carabinieri



Spese per il personale:**- Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	6.926.500,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	9.235.333,00

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 40)	€	12.360.600,00
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 40)	€	16.905.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	29.265.600,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **27.505.600,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	9.235.333,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	27.505.600,00
T o t a l e	36.740.933,00

3. Guardia di Finanza**Spese per il personale:**

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	385.300,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	1.847.067,00



Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 800.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 40)	€	2.472.120,00
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 40)	€	3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	-800.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	5.053.120,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.847.067,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	5.053.120,00
T o t a l e	6.900.187,00

4. Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 40	€	8.280.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € **8.280.000,00**



Periodo: 16 ottobre – 24 novembre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	4.221.867,00	9.235.333,00	1.847.067,00	0,00	15.304.267,00
Ordine Pubblico	11.618.560,00	27.505.600,00	5.053.120,00	8.280.000,00	52.457.280,00
Totale	15.840.427,00	36.740.933,00	6.900.187,00	8.280.000,00	67.761.547,00

Il **comma 2** autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo è stato considerato l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	23.040
- Importo orario	€	23,90
n. 30.720 ore x 23,90 euro/ora		

costo complessivo rapportato a 40 giorni € 734.208,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

	Importo
Comma 1 - Polizia di Stato	15.840.427,00
Comma 1 - Arma dei Carabinieri	36.740.933,00
Comma 1 - Guardia di Finanza	6.900.187,00
Comma 1 – Polizie Locali	8.280.000,00
Comma 2 – Corpo Nazionale Vigili del fuoco	734.208,00
Totale	68.495.755,00

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 32-bis (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

L'intervento normativo adegua il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore mensili, oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

A. POLIZIA DI STATO

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 16.000 unità € 19,79	€	633.280
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese



- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79	€	3.166.400
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020		<u>€ 3.799.680</u>

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 37)	€	5.226.768
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 37)	€	7.148.400
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	12.375.168
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico		<u>€ 10.747.168</u>

RIEPILOGO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	3.799.680
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.747.168
T o t a l e	14.546.848

B. ARMA DEI CARABINIERI**Spese per il personale:****- Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi:



Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 35.000 unità € 19,79	€	1.385.300,00
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79	€	6.926.500
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020	€	<u>8.311.800</u>

- Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 37)	€	11.433.555
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 37)	€	15.637.125
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	27.070.680
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>25.442.680</u>

RIEPILOGO PERSONALE ARMA CARABINIERI



Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	8.311.800
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	25.442.680
T o t a l e	33.754.480

C. GUARDIA DI FINANZA

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 7.000 unità € 19,79	€	277.060

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79	€	1.385.300
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020	€	1.662.360

- Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 740.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		



Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 37)	€	2.286.711
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 37)	€	3.127.425
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.414.136
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 740.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>4.674.136</u>

RIEPILOGO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.662.360
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	4.674.136
Totale	6.336.496

D. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 37	€	7.659.000

TOTALE POLIZIE LOCALI

Totale	€	7.659.000
---------------	----------	------------------

**RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE
PERIODO: 25 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2020**

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare



Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	14.546.848
Arma dei Carabinieri	33.754.480
Guardia di Finanza	6.336.496
Polizie Locali	7.659.000
Totale	62.296.824

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	3.799.680	8.311.800	1.662.360	0,00	13.773.840
Ordine Pubblico	10.747.168	25.442.680	4.674.136	7.659.000	48.522.984
Totale	14.546.848	33.754.480	6.336.496	7.659.000	62.296.824

Il comma 2 autorizza per il 2020 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento commesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.646.160 è stato quantificato tenendo presente che:

- *il trend di crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane comporta l'assenza quotidiana media di circa 600 unità di personale operativo che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno e che dovranno essere sostituite per il periodo di isolamento da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario;*
- *nel periodo considerato (nove settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.*

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° novembre - 31 dicembre 2020)	9 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	600
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (9x36x600)	194.400
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90



Onere complessivo dell'intervento (194.400x23,90)	€ 4.646.160
---------------------------------------------------	-------------

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario. Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, viene calcolato con una quantificazione di 37 giorni per il 2020.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 25 novembre – 31 dicembre 2020

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

- Unità giornaliera impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	720
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 37 giorni € 679.142

<u>TOTALE VIGILI DEL FUOCO</u>	
Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€ 4.646.160
Straordinario squadre specialistiche	€ 679.142
Totale €	5.325.302

Riepilogo generale

	Straordinario	Ordine pubblico
PS	3.799.680	10.747.168



CC	8.311.800	25.442.680
GdF	1.662.360	4.674.136
PolLoc		7.659.000
VVF	5.325.302	
Totali	19.099.142	48.522.984
	67.622.126	

Comma 3: *L'intervento regolatorio permette di finanziare per il 2020 e il 2021 - fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 [31 gennaio 2021] - gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa dell'Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.*

*Sono state prese in considerazione **922 unità di personale militare** medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e **78 unità di personale militare** diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate in termini di contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 93 giorni (dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021), nonché per il personale medico/paramedico/supporto impiegato nei citati "Drive Through" e nelle strutture sanitarie, l'attribuzione del compenso forfetario di impiego. Il **compenso forfetario di impiego** (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell'art. 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).*

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle - divise per i mesi di interesse 2020 e per il mese di interesse 2021 - rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.



ANNO 2020

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																			
GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.993,86	1.512,57
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28
TOTALE MENSILE																	137.003		
TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL																	283.139		
31 DICEMBRE 2020 (62 GG)																	21,96		
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																	21,96		
* Feriale diurno																			
** Festivo diurno/feriale notturno																			
*** Festivo notturno																			



ANNO 2021																				
IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																				
		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE			
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14	
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24	
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49	
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53	
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46	
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91	
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06	
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07	
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02	
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57	
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85	
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-	
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33	
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43	
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52	
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35	
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34	
TOTALE	78																			
																	TOTALE MENSILE			137.003
																	TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO 2021 FINO AL 31			141.570
																	GENNAIO 2021 (31 GG)			21,96
																	COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO			
* Feriale diurno																				
** Festivo diurno/feriale notturno																				
*** Festivo notturno																				



Oneri Compenso forfettario di impiego 2020												
IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE											2.027.592	
TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020											4.055.184	
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
SALE OPERATIVE											283.139	
PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA											4.055.184	
TOTALE FABBISOGNO											4.338.323	

Oneri Compenso forfettario di impiego 2021												
IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE											2.027.592	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 GENNAIO 2021											2.027.592	
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
SALE OPERATIVE											141.570	
PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA											2.027.592	
TOTALE FABBISOGNO											2.169.162	



La quantificazione degli oneri può essere così riassunta:

• <i>Personale delle sale operative (anno 2020)</i> 78 unità x 80 ore mensili x 62 giorni (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) x 21,96 euro ora	€ 283.139
• <i>Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2020)</i> 922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020	€ 4.055.184
TOTALE ONERI 2020	€ 4.338.323
• <i>Personale delle sale operative (anno 2021)</i> 78 unità x 80 ore mensili x 31 giorni (dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021) x 21,96 euro ora	€ 141.570
• <i>Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2021)</i> 922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021	€ 2.027.592
TOTALE ONERI 2021	€ 2.169.162
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.507.485

Al **comma 4** si modifica l'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabiliva l'importo disponibile per l'acquisizione del servizio di prestazioni di lavoro a contratto a termine, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, e consentiva l'impiego complessivo di 1.300 unità di personale, per un periodo di sei mesi.

Le 1300 unità di personale erano ripartite in numero di 800 presso le sedi territoriali degli Sportelli Unici dell'Immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali di Governo e in numero di 500 da presso le sedi territoriali degli Uffici delle Questure, rispettivamente gestite dal Dipartimento delle Libertà Civili e dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

La citata disposizione è stata modificata dall'art. 37 quater, comma 1, lett. b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva suddiviso lo stanziamento tra gli anni 2020 e 2021 nei seguenti termini:

- € 24.615.384 per l'anno 2020
- € 5.384.616 per l'anno 2021.

Tale previsione risulta compendiate nella seguente tabella.

	2020	2021	Totale
Amm. Civ. – fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538	0	€ 18.461.538
PS – fino a 500 unità personale con lavoro a	€	€ 5.384.616	€ 11.538.462



contratto a termine per 6 mesi	6.153.846		
TOTALE	€ 24.615.384	€ 5.384.616	€ 30.000.000

Al fine di rendere disponibili le somme nell'anno 2021, in ragione delle tempistiche di affidamento dei contratti che non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, parte di tale somma nell'anno 2020, si rende necessario ripartire gli oneri come di seguito illustrato, nel corso dell'anno 2021.

Per il 2021 il relativo costo delle prestazioni risulta quindi essere:

Dipartimento delle Libertà Civili

800 unità x € 3.846,15 pro-capite/mese = € 18.461.538

500 unità x € 3.846,15 pro-capite/mese = € 11.538.462

Di conseguenza, l'aggiornamento della tabella soprariportata viene così ad essere definito:

	2021
Dip. Libertà Civili fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538
Amministrazione PS fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 11.538.462
TOTALE	€ 30.000.000

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, e 4 dell'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 5-6

La disposizione si rende necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 3.636.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 16/10/2020 a tutto il 31/12/2020.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.



In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 1050 unità per un periodo di due mesi e 15 giorni per il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **3.636.500,00** (arrotondato) in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
70 ore	2,5 mesi	1050 unità	19,79 euro	3.636.412,50

Alla copertura degli oneri derivati dall'applicazione della presente norma si provvede, quanto ad **euro 571.500**, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto ad **euro 3.065.000** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Lo stanziamento relativo al fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 205/2017 è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.2 giustizia civile e penale – Azione Efficientamento del sistema giudiziario – capitolo 1535 che reca per l'anno 2020 uno stanziamento pari a euro 1.961.966.

Articolo 32-ter

(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)

La disposizione ha lo scopo di equiparare la modalità **temporanea** di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta prevista dal comma 4 dell'articolo 221 del D.L. 34 del 2020 alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, lasciando inalterato quindi il meccanismo della corresponsione dell'indennità per le attività di udienza svolte dai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 273 del 1989. Infatti, il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, facendo sì che l'udienza sia sostituita da detto scambio telematico.



L'intervento normativo ha natura temporanea e ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario, non essendo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto equiparando l'attività del magistrato onorario svolta nelle cause civili a trattazione scritta all'ordinaria attività svolta nell'udienza in presenza, allo stesso spetterà la medesima indennità prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 273 del 1989, alla quale si provvede nei limiti delle risorse iscritte al legislazione vigente nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"- Azione "Magistratura onoraria" capitolo 1362, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2020-2022 di euro 204.449.725.

Si rappresenta inoltre che la facoltà di procedere con la modalità della trattazione scritta delle udienze civili, limitata al perdurare dell'emergenza epidemiologica, non determina un incremento delle ordinarie attività giudiziarie, che hanno subito un fisiologico rallentamento nell'anno in corso generando effetti di risparmio sul predetto capitolo di bilancio finalizzato a sostenere l'onere connesso all'erogazione delle indennità in favore dei magistrati onorari.

Si evidenzia altresì che la norma proposta è del tutto conforme all'interpretazione già fornita dalla competente articolazione del ministero della giustizia che, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha reso possibile assicurare l'attività a distanza dei giudici onorari di tribunale, senza ingenerare spese aggiuntive, in quanto le relative indennità sono sostitutive di quelle erogate per le udienze celebrate in presenza.

Si segnala infine che la trattazione scritta delle udienze civili non rileva ai fini della corresponsione della ulteriore indennità prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 32-quater

(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19)

Comma 1. *La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, senza incidere sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti, previsti dall'articolo 1, comma 841, lettera B) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e senza alterare la capacità di spesa degli enti nel 2020, ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio). A tal fine è espressamente previsto che il contributo non concorre alla determinazione del saldo positivo.*

La norma prevede inoltre che le risorse destinate al rimborso dei prestiti liberate a seguito dell'assegnazione del contributo siano utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019 entro il 31 dicembre 2020.

Tale ricomposizione della spesa, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, non determina effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020, in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Il miglioramento del risultato di amministrazione comporta un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto ordinario che, in considerazione del principio di prudenza e dell'esiguità degli importi per i bilanci regionali, si prevede realizzato interamente nell'esercizio 2021, con effetti negativi sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa.



Pertanto la norma comporta i seguenti oneri:

- nel 2020 di 250 milioni in termini di saldo netto da finanziare;
- nel 2021 di 250 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Commi 2-3. La disposizione assegna alle regioni a statuto ordinario contributi di 110 milioni di euro nell'esercizio 2021 da destinare al ristoro delle categorie economiche soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid e comporta oneri sui saldi di finanza pubblica di pari importo nel 2021. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.

Articolo 32-quinquies.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

La disposizione prevede la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per l'anno 2021, come contributo dello Stato, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, nei limiti del predetto stanziamento, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali. Si tratta di un parziale ristoro ai comuni delle isole locali minori, interessati dalla maggiore spesa, rispetto alla media nazionale, affrontata per l'approvvigionamento idrico. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Il riparto del contributo è demandato al decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 2 della disposizione.

Articolo 32-sexie.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

La disposizione, finalizzata alla prosecuzione delle attività svolte dai soggetti rientranti nel bacino PIP-Emergenza Palermo, autorizza gli enti locali alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2021, dei relativi rapporti già in essere o scaduti nel corso dell'anno 2020.

La disposizione non determina effetti in quanto la proroga dispone che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 33.

(Fondo anticipazione di liquidità)

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale, con oneri a partire dall'esercizio 2020 indicati nella seguente tabella.

<i>(milioni di euro)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2020	5	83	137	23	21	21



La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 33-bis. (Clausola di salvaguardia)

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

**ART. 34
(Disposizioni finanziarie)**

Comma 1. Il comma incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 2. Si prevede un incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente a maggiori necessità di risorse per la concessione dell'APE sociale.

Comma 3. Il comma individua le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), come valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base della riduzione del tax credit di -860 milioni di euro per l'anno 2020, di cui alla lettera a) del comma 1, risulta per gli anni successivi al 2020 - in linea con il meccanismo di fruizione del credito pari all'80 per cento come credito di imposta nel 2020 e al 20 per cento come detrazione nel 2021 - il seguente profilo dell'IRPEF (mln di euro), tenendo conto di quanto scontato sui saldi di finanza pubblica in relazione all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

	2021	2022	2023
Irpef	+376	-161	0

Milioni di euro

Comma 4. La norma amplia le finalità cui possono essere destinate nel corso degli anni 2021 e 2022 le risorse complessive presenti sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Si ritiene opportuno precisare che la previsione di cui alla presente disposizione non rappresenta una novità, atteso che attualmente le risorse del fondo di cui trattasi, e gli afflussi che ogni anno si realizzano, già hanno una pluralità di destinazioni, tra le quali alcune evidentemente ricomprese nel concetto di "spese di funzionamento" che, tuttavia, essendo indirizzate specificatamente a determinate aree di attività (ad esempio spese per le attività relative all'oscuramento dei siti abusivi; spese per le attività riferite all'educazione finanziaria) non è possibile prevederne un impiego generalizzato. Nella fase di crisi attuale, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è intenzione della norma dare la possibilità di destinare tali risorse alle spese di funzionamento in modo da mantenere adeguato il flusso finanziario di cui può servirsi l'autorità. In particolare, la norma prevede che tali risorse siano destinate prioritariamente al funzionamento del sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 (il cui costo ammonta a circa 6 milioni di euro annui) nonché alle altre spese di funzionamento



dell'autorità, atteso che le medesime risorse, attualmente, risultano comunque eccedenti rispetto alle esigenze del predetto sistema come sopra quantificate.

Comma 5. La disposizione prevede che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3,6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-no­vies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quater, e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; pertanto gli importi di cui all'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto. Lo scostamento previsto per il 2020 non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso per due ordini di motivi:

- la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola. In altri termini il fabbisogno di cassa aggiuntivo del Settore Statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato,

- le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.

Il comma 6 dispone un incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 610 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 7. Il comma individua gli oneri recati dal provvedimento e le relative coperture finanziarie. In particolare, agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-sexies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-sexiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33, e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, derivanti dal minor ricorso al credito di imposta per pagamento di servizi turistici;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per minor ricorso a tali interventi;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



- e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
- i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che presenta le necessarie disponibilità;
- m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32, 32-bis, e dalla lettera a) del presente comma.
- q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presenta economie per il minor ricorso agli interventi inerenti le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo stagionali;
- r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
- s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che presenta le necessarie disponibilità;
- t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme



versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle economie delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, destinate alle pensioni anticipate per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accertate sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell'apposita Conferenza dei servizi;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies.

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies comma 1, lettera a);

ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le necessarie disponibilità;

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.

Le coperture finanziarie delle lettere da d) a l) corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l'anno 2020 rinvenienti dall'attività di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Nell'ambito del monitoraggio è emerso che l'intervento di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 18/2020 ha necessità di essere rifinanziato per l'anno 2020 per 9,1 milioni di euro (vedi articolo 15). A seguire sono presentate le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

Riepilogo dei dati relativo all'indennizzo erogato da INPS

a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19



Decreto Legge n. 18/2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art. 27 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	498.000	298,8	659.560	406.695	244,0	22,8	266,8	-32,0
art. 28 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago	2.940.000	1.764,0	3.087.474	2.877.213	1.726,3	19,0	1.745,3	-18,7
art. 29 - lavoratori stagionali turismo	230.000	138,0	427.651	212.900	127,7	19,3	147,1	9,1
art. 30 - operai agricoli	600.000	360,0	640.906	555.759	333,5	7,7	341,2	-18,8
art 38- lavoratori dello spettacolo	41.000	24,6	49.300	32.820	19,7	1,5	21,2	-3,4
Totale	4.309.000	2.585,4	4.864.891	4.085.387	2.451,3	70,3	2.521,6	-63,8

Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
stagionali diversi turismo	100.000	60,0	102.359	36.896	22,1	5,9	28,0	-32,0
intermittenti	145.000	87,0	85.964	33.493	20,1	4,7	24,8	-62,2
autonomi occasionali	6.666	4,0	22.989	277	0,2	2,0	2,2	-1,8
venditori a domicilio	15.000	9,0	11.384	5.178	3,1	0,6	3,7	-5,3
Totale	266.666	160,0	222.696	75.844	45,5	13,2	58,7	-101,3

Decreto-legge n. 34/2020 - articolo 84

	previste aprile	previste maggio	Limiti di spesa UNICO rideterminato (a)	pervenute aprile	accolte aprile	pervenute maggio	accolte maggio	impegno spesa sulle accolte	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art 84 commi 1,2,3 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata (ex art 27 dl 18)	501.000	448.000	748,6	659.560	406.695	89.472	114.625	358,6	35,5	394,1	-354,5
art. 84 comma 4 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago (ex art 28 dl 18)	3.050.000	-	1.830,0	3.087.474	2.877.213	-	-	1.726,3	18,9	1.745,3	-84,7
art. 84 commi 5 e 6 - lavoratori stagionali turismo (ex art 29 dl 18)	228.000	202.667	339,5	427.651	212.900	172.738	146.159	273,9	23,3	297,2	-42,3
art.84 comma 7 - operai agricoli (ex art 30 dl 18)	660.000	-	330,0	640.906	555.759	-	-	277,9	6,4	284,3	-45,7
art 84 comma 10- lavoratori dello spettacolo (ex art 38 dl 18)	40.000	40.000	48,0	49.300	32.820	49.300	32.820	39,4	3,0	42,4	-5,6
art. 84 c5 somministrati (per rt dentro art 29)	6.000	5.333	8,9	11.225	1.530	1.356	1.356	2,3	0,9	3,1	-5,8
art. 84 c10 spettacolo (per rt dentro art 38)	55.000	55.000	66,0	13.175	8.241	13.175	8.241	9,9	0,9	10,8	-55,2
Subtotale 1	4.540.000	757.000	3.371,0	4.889.291	4.095.158	436.041	303.201	2.688,3	88,8	2.777,1	-593,9
art 84 c. 8											
stagionali diversi turismo	112.000	112.000	134,4	102.359	36.896	102.359	36.896	44,3	11,8	56,1	-78,3
intermittenti	141.000	141.000	169,2	85.964	33.493	85.964	33.493	40,2	9,4	49,6	-119,6
autonomi occasionali	5.000	5.000	6,0	22.989	277	22.989	277	0,3	4,1	4,4	-1,6
venditori a domicilio	15.000	15.000	18,0	11.384	5.178	11.384	5.178	6,2	1,1	7,3	-10,7
Subtotale 2	273.000	273.000	327,6	222.696	75.844	222.696	75.844	91,0	26,4	117,4	-210,2
Totale	4.813.000	1.024.000	3.698,6	5.111.987	4.171.002	658.737	379.045	2.779,3	115,3	2.894,6	-804,0

Totale minori oneri

-969,1

Comma 8. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso



all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, dell'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi.

Con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento. In particolare, da ultimo con la Relazione al Parlamento del 22 luglio 2020, il livello di indebitamento netto per l'anno 2020 era stato fissato all'11,9% del PIL. Già nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) 2020 era stato rilevato un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, che insieme ad altri fattori determinava il miglioramento relativo del quadro di finanza pubblica tendenziale. Con il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2021, in considerazione anche delle informazioni più aggiornate circa l'effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, il Governo ha ulteriormente rivisto in miglioramento il quadro di finanza pubblica tendenziale. Rimanendo entro i limiti di indebitamento autorizzati per il 2020, il presente provvedimento si avvale pertanto degli spazi di indebitamento che si sono resi disponibili a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale. Il limite di utilizzo del margine dell'indebitamento netto è determinato dal saldo netto da finanziare, che viene rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione proposte dal presente decreto. Resta quindi fermo anche il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso è rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL livello inferiore rispetto a quello approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sia nel mese di luglio e sia da ultimo in sede di Nadef pari al 10,8%.

Comma 9. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 10. *La norma prevede un incremento di 90 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del "Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.*

Gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che hanno dato luogo nel tempo a contabilizzazioni in conto sospeso.

Comma 11. *È finalizzato a consentire, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di 309 milioni di euro. Tali risorse sono state previste legislativamente dalle autorizzazioni di spesa contenute:*

- *nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 198, comma 2, per 130 milioni di euro, all'articolo 199,*



commi 7 e 10-bis, per 60 milioni di euro, all'articolo 229, commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente per 20 milioni di euro e 1 milione di euro;

- nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 86 per 20 milioni di euro, dall'articolo 88, comma 2, per 28 milioni di euro e dall'articolo 89, comma 4, per 50 milioni di euro.

Comma 12. Si prevede che ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per le misure di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per le medesime spese non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'art. 34-bis della legge n. 196 del 2009.

Comma 13. Si prevede che le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

Comma 14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 11. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

Comma 15. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/12/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricagione				Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
			TITOLO I - Sostegno alle imprese e all'economia														
	1		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dal nuovo lockdown che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro	S	C	2.458,00						2.458,00					
	1	13	Abrogazione dell'articolo 25 bis del D.l. n. 34/2020. Contributi a fondo perduto erogati a favore alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie	S	C	-5,00						-5,00					
1.000 DL149	1	14	Rideterminazione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, del D.l. n. 137/2020, da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	S	C	477,0						477,00					
1.000 DL149	1	14 bis	Contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020	S	C		280,0					280,00					280,00
1.000 DL149	1 bis		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3/11/2020	S	C	563,0						563,00					563,00
1.000 DL157	1 ter		Estensione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche	S	C	446,0						108,00					108,00
1.000 DL157	1 quater		MEF: situazione di un fondo per perequazione misure fiscali a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19	S	C		5.300,0					5.300,00					5.300,00
	2	1	Fondo speciale istituito per il credito sportivo con sede in Roma di cui alla legge n. 1295 del 1957	S	C	5,00						5,00					5,00
11.000 DL157	3	1	Istituzione fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche	S	C	142,0						142,00					142,00
	5	1	Incremento Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori, di cui all'articolo 89 del D.l. n. 34/2020	S	C	100,00						100,00					100,00
	5	2	Incremento Fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator di cui all'articolo 182 del D.l. n. 34/2020	S	C	400,00						400,00					400,00
	5	3	Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti di cui all'articolo 183, comma 2 del D.l. n. 34/2020	S	C	50,00						50,00					50,00
	5	6	Modifica all'articolo 176 del D.l. n. 34/2020 - Tax credit vacanze-credito di imposta	S	C		280,00					280,00					280,00
	5	6	Modifica all'articolo 176 del D.l. n. 34/2020 - Tax credit vacanze-detrazioni di imposta - IRPEF	e	t			-122,50	52,50			-122,50	52,50				-122,50
	5	7	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	S	C			-50,00				-50,00					-50,00
	5	7	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.l. n. 268/2004	S	C			-72,50				-72,50					-72,50
	6	1	Rifinanziamento Fondo rotativo imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del D.l. n. 251/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1991, n. 394	S	k	150,00						150,00					
	6	2	Rifinanziamento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del D.l. n. 138/2020 per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma: cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati	S	C	200,00						200,00					200,00
1.000 DL157	6-bis	1	Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1, del D.l. n. 34/2020	S	C		90,0					90,00					90,00
1.000 DL157	6-bis	2	Incremento del Fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator di cui all'articolo 182, comma 1, del D.l. n. 34/2020	S	C	10,00						10,00					10,00



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto						
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.1000 DL157	6-bis	3	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020. Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'editoria filiera dell'editoria nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura per il ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi	S	C	350,00				350,00				350,00			
1.1000 DL157	6-bis	3	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 - Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'editoria filiera dell'editoria nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura	S	C	50,00				50,00				50,00			
1.1000/3 000/93	6 bis	4	Ricorso delle perdite subite a causa del COVID-19 agli organizzatori di eventi sportivi internazionali	S	C	1,00				1,00				1,00			
1.1000/3 000/93	6 bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-1,00				-1,00				-1,00			
1.1000/3 000/97	6-bis	11	Istituzione di un fondo per il ristoro delle perdite subite a causa del COVID-19 dagli enti gestori a fini turistici e di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città della Stretta	S	C	2,00				2,00				2,00			
1.1000/3 000/97	6-bis	13	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-2,00				-2,00				-2,00			
1.1000 DL157	6-bis	14	Incremento del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge n.394/1981.	S	K	400,00				400,00							
1.1000 DL157	6-bis	14	Incremento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del DL 38/2020	S	C	100,00				100,00				100,00			
1.1000/3 000/111	6-bis	15	Contributo a favore delle strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito	S	C	3,00				3,00				3,00			
1.1000/3 000/111	6-bis	17	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-3,00				-3,00				-3,00			
1.1000/3 000/136	6 ter	1	Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per il sostegno economico dell'attività di rivestita di giornali e riviste	S	C	7,20				7,20				7,20			
1.1000/3 000/136	6 ter	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-7,20				-7,20				-7,20			
1.100/34 0 testo 2	7 bis	1-3	Incremento Fondo (cui all'articolo 5, comma 1 bis del D.L. n. 2/2006, destinato all'assistenza per le famiglie del personale imbarcato e contribuiti all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare	S	C	0,50				0,50				0,50			
1.100/34 0 testo 2	7 bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-0,50				-0,50				-0,50			
1.1000 DL149	8	1	Estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito di imposta nella misura del 60% canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e canoni per affitto di azienda di cui all'articolo 26, comma 1 del D.L. n. 34/2020	S	C	274,50				183,00				183,00			
1.1000 DL149	8 bis		Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ubicati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria)	S	C	123,4				83,60				83,60			
1.1000 DL149	8 bis		Credito d'imposta canoni di locazione per maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono previste chiusure o limitazioni di orario di apertura. (Soggetto a quanto alla procedura DL 137/2020)	S	C	108,9				72,60				72,60			
8.0.47	8 ter	1	Istituzione di un fondo per riduzione degli oneri delle bollette elettriche	S	C	180,0				180,0				180,0			
8.0.47	8 ter	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-180,0				-180,0				-180,0			
	9	1	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative - quota Stato	E	T	-24,30				-24,30				-24,30			
	9	1	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative - quota Comuni	E	T	-112,70				-112,70				-112,70			



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																		
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricando				Indebitamento netto				
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	e	t						2,40					2,40		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	s	c		-2,4											
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	e	t						0,60					0,60		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	s	c		-0,6											
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	e	t		13,2				13,20					13,20		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	e	t		11,3				11,30					11,30		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	e	t						4,80					4,80		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	s	c		-4,8											
1.1000 DL149	13 terdecies		Bonus per l'acquisto di servizi di babysitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, limitatamente alle Regioni delle zone rosse di cui al DPCM 3 novembre 2020	s	c		7,5				7,50					7,50		
1.1000 DL149	13 quaterdecies		Fondo straordinario per il sostegno degli Enti terzo settore	s	c		70,0				70,00					70,00		
1.1000 DL149	13 quinquiesdecies		Azienda nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF	s	c		5,0				5,00					5,00		
1.1000 DL149	13 septiciesdecies		Modifica all'articolo 42 bis del D.L. 30/04/2020 - Concessione di agevolazioni alle imprese del settore turistico del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 2019 n. 42	s	c		14,8				14,80					14,80		
1.1000 DL149	13 duodecies		Proroga la 3/17/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. n. 18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri	s	c						20,00					20,00		
1.1000 DL149	13 duodecies		Proroga la 3/17/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. n. 18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri - effetti riflessi	e	t/c						9,70					9,70		
1.1000 DL157	15	8	Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	s	c		550,00				550,00					550,00		
1.1000/3 000/35	15	10	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2 del D.L. n. 18/2020-Indennità una tantum ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incarichi alle vendite	s	c		9,10				9,10					9,10		
1.1000/3 000/35	15-bis		Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incarichi alle vendite	s	c		466,5				440,00					26,50		
1.1000/3 000/35	15-bis	12	Esenzione contributiva a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato	e	co						-1,20					-1,20		
1.1000/3 000/35	15-bis	12	Esenzione contributiva a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato - effetti fiscali	s	c		1,2											
1.1000/3 000/35	15-bis	12	Esenzione contributiva a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato - effetti fiscali	e	t		0,4				0,40					1,00		
1.1000/3 000/35	15-bis	13	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	s	c		-1,2				-1,20					-2,90		
1.1000/3 000/35	15-bis	13	Esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	e	co						-273,00					-83,00		
1.1000 DL149	16-bis		Estensione al 30/12/2020 dell'Esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del D.L. n. 137/2020	e	co						-112,20					-226,80		



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Incubittamento netto						
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.1000 DL149	16 bis		Estensione al 30/12/2020 dell'Esmento contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del d.l. n. 137/2020.	s	c	112,2	226,8										
	17		Indennità per il mese di novembre 2020 in favore dei lavoratori sportivi per riduzione o cessazione attività in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 - Incremento trasferimenti a SpA Le Salute.	s	c	124,00				124,00				124,00			
1.1000 DL157	17- bis		Incremento risorse trasferite alla società Sport e Salute S.p.A per indennità per collaboratori sportivi, di cui all'articolo 96 del DL 18/2020 e all'articolo 98 del DL 34/2020	s	c	170,0				170,00				170,00			
1.1000 DL154	19 quater		Incremento fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Digs. n. 1 del 2018 per acquisto e distribuzione dei farmaci nel territorio	s	k	100,0				100,00				100,00			
1.1000/3 000/295 testo 2	19-septies	1-5	Credito di imposta alle farmacie che operano nei comuni (spiccioli centri) con meno di 3.000 abitanti o noleggino di apparecchiature per l'effettuazione di per testazioni di idemmedicina	s	k		10,7								10,72		
1.1000/3 000/395 testo 2	19-septies	6	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014	s	c		-10,7								-10,72		
1.1000/3 000/394 testo 2	19-octies	1	Potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori	s	c		5,0								5,00		
1.1000/3 000/394 testo 2	19-octies	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014	s	c		-5,0								-5,00		
1.1000/3 000/412	19 nonies	1	Fondo finalizzato a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali	s	c		40,0								40,00		
1.1000/3 000/412	19 nonies	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014	s	c		-40,0								-40,00		
1.1000 DL 154	19 decies		Istituzione di un fondo per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare	s	c	400,0				400,00				400,00			
1.1000 DL 149	19 undecies		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del DL n. 18/2020. Arricchimento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di personale sanitario militare	s	c		4,9								4,89		
1.1000 DL 149	19 undecies		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del DL n. 18/2020. Arricchimento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di personale sanitario militare - effetti riflessi	e	t/c										2,37		
1.1000/3 000/452	19 duodecies	1	Potenziamento della sanità per l'emergenza COVID-19: prevenzione, diagnostica, profilassi e cura	s	c		7,8								7,80		
1.1000/3 000/452	19 duodecies	2	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-7,8								-7,80		
			Titolo III- Misure in materia di salute e sicurezza														
	20	1	Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2	s	c	1,00	3,00			1,00				1,00	3,00		
	21	1	Incremento Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015 per consentire agli Istituti scolastici di donare di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza	s	k	85,00				85,00				85,00			
21.11 testo 2	21	6 bis	Fondo per il recupero dei gap formativi	s	c		5,5								5,53		
21.11 testo 2	21	6	Relazione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-5,5								-5,53		
21.3 testo 2	21	7 bis	Trasferimenti alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano di risorse destinate alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza	s	c		2,0								2,00		



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale dell'Arma dei Carabinieri per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	s	c	36,74				36,74				36,74			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale dell'Arma dei Carabinieri per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					17,82				17,82			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Guardia di Finanza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	6,90				6,90				6,90			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Guardia di Finanza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					3,35				3,35			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Forze di polizia locali per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	8,28				8,28				8,28			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Forze di polizia locali per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					4,02				4,02			
	32	2	Prestazione di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica COVID 19	s	c	0,73				0,73				0,73			
	32	2	Prestazione di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica COVID 19 - effetti riflessi	e	t/c					0,36				0,36			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario alla Polizia di Stato per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	14,5				14,55				14,55			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario alla Polizia di Stato per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. - effetti riflessi	e	t/c					7,06				7,06			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per l'Arma dei Carabinieri per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	33,8				33,75				33,75			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per l'Arma dei Carabinieri per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. - effetti riflessi	e	t/c					16,37				16,37			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per la Guardia di Finanza per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	6,3				6,34				6,34			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per la Guardia di Finanza per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. - effetti riflessi	e	t/c					3,07				3,07			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per le Polizie locali per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	7,7				7,66				7,66			



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.1000 DL157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per le Polizie Locali per la protezione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunemente commessi all'emergenza epidemiologica...effetti riflessi	e	t/c					3,71				3,71			
1.1000 DL157	32-bis	2	Ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impieghi commessi all'emergenza epidemiologica COVID-19	s	c	5,3				5,33				5,33			
1.1000 DL157	32-bis	2	Ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impieghi commessi all'emergenza epidemiologica COVID-19- effetti riflessi	e	t/c					2,58				2,58			
1.1000 DL157	32-bis	3	Ulteriori risorse per lavoro straordinario a compenso forfetico al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impegnato nelle attività di polizia penitenziaria, di polizia giudiziaria e di polizia postale, nonché delle attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19	s	c	4,3	2,2			4,34	2,17			4,34	2,17		
1.1000 DL157	32-bis	3	Ulteriori risorse per lavoro straordinario a compenso forfetico al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impegnato nelle attività di polizia penitenziaria, di polizia giudiziaria e di polizia postale, nonché delle attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19- effetti riflessi	e	t/c					2,10	1,05			2,10	1,05		
1.1000 DL157	32-bis	4	Assunzione di personale interinale con contratto a termine per emersione rapporti di lavoro irregolare	s	c	-24,6	24,6			-24,62	24,62			-24,62	24,62		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	5	Misure urgenti per il pieno svolgimento delle attività istituzionali e di sicurezza negli istituti penitenziari- Prestazioni di lavoro straordinario	s	c		3,6				3,64				3,64		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	5	Misure urgenti per il pieno svolgimento delle attività istituzionali e di sicurezza negli istituti penitenziari- Prestazioni di lavoro straordinario - effetti riflessi	e	t/c						1,76				1,76		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	6	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge n. 205/2017- Fondo per la funzionalità degli Uffici giudiziari e degli istituti penitenziari nonché per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari	s	c		-0,57				-0,57				-0,57		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	6	Relazione Tabella A Giustizia	s	c		-3,1				-3,07				-3,07		
1.1000 DL157	32-quater	1	Contributo alle Regioni a Statuto Ordinario per la riduzione del debito e ristoro delle categorie soggette a restrizioni con le risorse conseguentemente liberate all'emergenza COVID-19	s	k	250,0					250,00				250,00		
1000/30 00/573 testo 2	32- quater	2	Contributo alle Regioni per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19	s	c		110,0				110,00				110,00		
1000/30 00/573 testo 2	32 ter	3	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-110,0				-110,00				-110,00		
1.1000/3 000/595 testo 2	32 quinquies	1-2	Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori	s	c		3,0				3,00				3,00		
1.1000/3 000/595 testo 2	32 quinquies	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.l. n. 190/2014	s	c		-3,0				-3,00				-3,00		
1000/2	33	1	ISS- utilizzo quote eccentrate, e violato del risultato di amministrazione senza operare la nettrazione del fondo anticipazione liquidità	s	c					5,00	83,00	137,00	23,00	5,00	83,00	137,00	23,00
TITOLO IV- disposizioni finali																	
1.1000 DL149	34	1	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.l. n. 282/2004	s	c		16,0				16,00				16,00		50,00
1.1000 DL154	34	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232/2016- APE sociale- Misure sperimentali di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c												



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.000/2 020/23 Narc24 5.0.17	34	6	Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		610,00			610,00				610,00			
	34	7 lettera a)	Versamento all'Entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Tax credit, vacanze di cui all'articolo 176 del D.l. n. 34/2020	e	ext	860,00											
	34	7 lettera a)	Minore spesa derivante dal versamento all'Entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Tax credit, vacanze di cui all'articolo 176 del D.l. n. 34/2020	s	c			-860,00						-860,00			
	34	7 lettera a)	Tax credit vacanze detrazioni di imposta - IRPEF	e	t		376,00	-161,00		376,00	-161,00			376,00	-161,00		
	34	7 lettera b)	Riduzione del finanziamento delle integrazioni salariali a garanzia di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui all'articolo 22-ter del D.l. n. 18/2020 - Previsione	s	c	-1.138,37											
	34	7 lettera b)	Riduzione del finanziamento delle integrazioni salariali a garanzia di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui all'articolo 22-ter del D.l. n. 18/2020 - Contribuzione figurativa	s	c	-541,03											
1.000 DL 154	34	7 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020 - interventi di sostegno al reddito	s	c	-2.956,0				-1.339,00				-1.339,00			
1.000 DL 154	34	7 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 del DL 18/2020 - interventi di sostegno al reddito - Contribuzione figurativa	s	c	-434,00											
	34	7 lettera d)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	s	c	-32,00								-32,00			
	34	7 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	s	c	-18,70								-18,70			
	34	7 lettera f)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	s	c	-18,80								-18,80			
	34	7 lettera g)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta ai lavoratori titolari di Fondo pensioni e Fondi per il collocamento, con almeno 20 contributi previdenziali versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione	s	c	-3,40								-3,40			
	34	7 lettera h)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1 del D.l. n. 18/2020 - Fondo per il reddito di ultima istanza	s	c	-101,30								-101,30			
	34	7 lettera i)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12 del D.l. n. 34/2020 - Prerogative degli operai per i mesi di aprile e maggio 2020 di cui agli articoli 27/29/29/29/29 e 44 del D.l. n. 18/2020	s	c	-804,00								-804,00			
	34	7 lettera j)	Riduzione autorizzazione di spesa relativa a credito di imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio (D.P.R.)	s	c	-730,00											
1.000 DL 154 e DL 157	34	7 lettera m)	Riduzione del Fondo per l'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del D.l. n. 154/2008	s	k			-5,00			-93,30			-5,00		-93,30	
	34	7 lettera n)	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.l. n. 282/2004	s	c			-131,00								-131,00	



